

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 1 agosto 2013

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione [Daniele CAPEZZONE](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 – Approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

[Daniele CAPEZZONE](#), *presidente*, ricorda che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione congiunta di ieri, hanno convenuto di avviare l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta odierna, di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 12 di domani, venerdì 2 agosto, nonché di comunicare alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo che l'esame in sede referente non potrà concludersi prima di lunedì 5 agosto.

Sulla base di tale comunicazione la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri pomeriggio, ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea per la mattina di martedì 6 agosto.

In tale contesto l'esame preliminare si svilupperà nella seduta odierna, con gli interventi dei relatori, e in una seduta da convocare domani, prima dell'inizio delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Così rimane stabilito.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) ricorda che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri, ha stabilito che le Commissioni riunite potranno lavorare anche nelle giornate di sabato e domenica.

Nell'ipotesi in cui non si ritenga di utilizzare tali spazi di lavoro, chiede inoltre di sapere quando inizieranno le votazioni presso le Commissioni riunite, nella giornata di lunedì, auspicando che ciò possa avvenire già nella mattina della medesima giornata.

[Daniele CAPEZZONE](#), *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fedriga, segnala come i relatori ed il Governo dovranno approfondire, nelle giornate di sabato e domenica, le proposte emendative, il cui termine di presentazione è stato fissato, anche su richiesta del gruppo della Lega Nord. Condivide quindi l'esigenza di non ritardare troppo l'avvio delle

votazioni delle Commissioni riunite nella giornata di lunedì. A tale riguardo le Presidenze si riservano di definire appena possibile tale orario.

[Sergio PIZZOLANTE](#) (PdL), *relatore per la XI Commissione*, per quanto concerne gli aspetti riguardanti il settore del lavoro, richiama in primo luogo l'articolo 1, che introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Fa notare che l'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Evidenzia che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Rileva che alla trasformazione deve corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. Fa presente che per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno e a 294 milioni per le restanti regioni, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole Regioni.

Per quanto concerne l'articolo 2, rileva che i commi da 1 a 8 introducono diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale. Per quanto concerne l'apprendistato, si prevede l'adozione di linee guida per l'apprendistato professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. Fa presente che si prevede, quindi, che i datori di lavoro con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Infine, si dispone l'istituzione del «Fondo mille giovani per la cultura», limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. Osserva che la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo è rimessa a un decreto interministeriale. Evidenzia che i commi da 10 a 13 introducono misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, al fine di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro. Rileva che il comma 14 dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.

Fa notare che l'articolo 3, al comma 1, reca il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni. I commi da 2 a 5 estendono la sperimentazione della nuova social card, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno.

Segnala che l'articolo 4 reca, ai commi 1 e 2, misure dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno (disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lett. a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge) per un importo complessivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016. Conseguentemente, fa notare che il comma 4 precisa che l'operatività delle suddette misure incentivanti decorre soltanto dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione. Il comma 3 stabilisce che il Gruppo di Azione Coesione provveda alla verifica periodica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti eventuali

rimodulazioni del Piano di Azione Coesione.

Pone in evidenza che l'articolo 5 istituisce una struttura sperimentale di missione presso il Ministero del lavoro per l'attuazione, dal 1° gennaio 2014, del programma «Garanzia per i giovani» e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Segnala che l'articolo 7 reca una serie di norme in materia di contratti di lavoro a termine, distacco di lavoratori, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali, intervenendo, in particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge n. 92 del 2012. Osserva che la disposizione, inoltre, modifica direttamente la legge n. 92 del 2012, con particolare riguardo all'attività di monitoraggio, all'associazione in partecipazione, all'assunzione di lavoratori che beneficino dell'ASPI, ai fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, alle dimissioni e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro di collaborazione. Ulteriori misure riguardano ammortizzatori sociali di settore e i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione.

In particolare, fa presente che in materia di contratti a termine si prevede che il contratto a termine acausale possa essere stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello aziendale e, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, che possa essere oggetto di proroga; inoltre, si prevede la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti a termine. Per quanto concerne il lavoro intermittente, si introduce un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; restano invece esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Rileva inoltre come in materia di ammortizzatori sociali si introduca un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI). Sottolinea che il beneficio consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco», osserva che la normativa vigente viene estesa ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione. Per quanto concerne, infine, i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione, rileva che viene ripristinata la norma in base alla quale sono da considerare disoccupati, da parte dei centri per l'impiego, i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo Pag. 7 personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili.

Segnala che l'articolo 7-bis detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Evidenzia che la stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione. A fronte dell'assunzione, fa presente che il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.

Evidenzia che l'articolo 8 istituisce, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva del lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma «Garanzia per i Giovani».

Osserva che l'articolo 9, al comma, reca disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, prevedendo, in particolare, l'estensione della disciplina ai contratti d'appalto che coinvolgono lavoratori autonomi, con riferimento ai compensi e agli obblighi previdenziali ed assicurativi. Fa notare che il comma 2 definisce modalità di adozione e contenuti del provvedimento di rivalutazione periodica degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una prima rivalutazione *ex lege* a decorrere dal 1° luglio 2013. Fa presente che il comma 3 prevede un'ipotesi di trasformazione automatica del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. Evidenzia che i commi 4-*bis* e 4-*ter* prevedono disposizioni a favore dei disabili, con un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014 e l'introduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di adottare «ragionevoli accomodamenti» nei luoghi di lavoro al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità. Rileva che il comma 5 detta una norma di interpretazione autentica in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori. Evidenzia che il comma 6 dispone l'integrale applicabilità alla somministrazione di lavoro della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fa presente che il comma 7 modifica la procedura per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un lavoratore non comunitario residente all'estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia svolta precedentemente (e non successivamente) alla presentazione della richiesta del nulla osta, da parte del datore, presso lo sportello unico per l'immigrazione. Sottolinea che il comma 8 modifica le procedure relative all'ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale (in luogo di quello annuale stabilito dalla normativa vigente). Segnala che il comma 8-*bis* estende agli stranieri soggiornanti per motivi di studio, che abbiano conseguito la laurea, la possibilità, una volta scaduto il permesso, di chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Fa presente che il comma 10 è volto a semplificare taluni procedimenti volti all'emersione del lavoro nero. I commi 10-*bis* e 10-*ter* prevedono Pag. 8 che la dichiarazione che il datore di lavoro rende alla questura relativa all'alloggio del lavoratore straniero non comunitario sia assolta con la dichiarazione di instaurazione di un rapporto di lavoro che il datore di lavoro medesimo è tenuto a presentare presso il Servizio del lavoro competente per territorio. Rileva che il comma 11 introduce la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, prevedendo una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. Osserva che il comma 12 prevede che, a decorrere dal 2013, la spesa sostenuta dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non è soggetta ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale. Sottolinea che il comma 16-*quinquies* prevede che la deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato, disposta per specifici enti (soprattutto enti di ricerca), sia possibile anche per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nonché di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.

Osserva che l'articolo 10, commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, si precisa che l'attuale componente in carica della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in attesa delle nuove nomine, possa continuare a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni proprie dell'Autorità. Inoltre, si prevede la rideterminazione della disciplina dell'erogazione dei finanziamenti e delle prestazioni, da parte di particolari categorie di fondi pensione, nel caso in cui non dispongano di un adeguato patrimonio. Segnala che i commi 3 e 4 trasferiscono dall'INAIL all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le funzioni amministrative in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi. Fa presente che i commi 5 e 6 chiariscono che i requisiti reddituali ai fini della fruizione della pensione di inabilità in favore

dei mutilati e degli invalidi civili debbano essere computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF degli stessi soggetti, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. Fa notare che il comma 7 esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione, da parte della regione, delle misure per la «riduzione dei costi della politica» di cui all'articolo 2 del decreto – legge n. 174 del 2012. Il comma 7-bis rfinanzia di 5,5 milioni di euro, a partire dal 2014, la legge n. 193 del 2000, volta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Osserva che l'articolo 10-bis impone ulteriori risparmi di gestione per gli enti previdenziali privatizzati.

Evidenzia che il comma 5 dell'articolo 11 autorizza un contributo complessivo di 25,1 milioni di euro a favore del Fondo per il sarcofago di Chernobyl (*Chernobyl Shelter Fund*), un'iniziativa facente capo alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo con lo scopo di proteggere l'ambiente da nuove incontrollate emissioni radioattive dopo l'incidente del 1986. Il comma 6-bis prevede un finanziamento a favore del Fondo nazionale per il servizio civile. Infine, i commi da 9 a 11 disciplinano la procedura per accelerare l'individuazione e la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto, nelle aree dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e dell'Emilia-Romagna, interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.

Marco CAUSI (PD) *relatore per la VI Commissione*, illustrando le norme del decreto – legge profili di competenza della Commissione Finanze, segnala, in primo luogo, nell'ambito delle misure volte a favorire l'occupazione, l'estensione al 15 maggio 2015 – prevista dall'articolo 2, comma 9 – del periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno introdotto Pag. 9 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.

Tale articolo ha previsto un credito d'imposta in favore del datore di lavoro per ogni lavoratore, «svantaggiato» o «molto svantaggiato», assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Successivamente l'articolo 59 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha prorogato al 14 maggio 2013 il termine per effettuare l'assunzione e beneficiare dell'agevolazione, riducendo peraltro da tre a due anni – rispetto alla data di assunzione – il periodo entro cui l'imprenditore può portare in compensazione il credito nella dichiarazione dei redditi.

Il credito è quindi utilizzabile secondo il regime della compensazione entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione. Detto regime, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati sono tenuti a inoltrare apposita istanza alle Regioni interessate secondo le modalità, i criteri e i termini specificati nel decreto attuativo. Con l'adozione del Piano di Azione Coesione (PAC) sono stati destinati inizialmente 142 milioni al credito di imposta per assunzioni, cui si sono aggiunti, con la terza riprogrammazione del PAC alla

fine del 2012, ulteriori 165 milioni.

L'articolo 9, ai commi da 13 a 15-*ter*, modifica la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata prevista dall'articolo 2463-*bis* del codice civile, eliminando per i soci il limite dei trentacinque anni di età, il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto e prevedendo che gli amministratori della società non debbano necessariamente essere soci. Contestualmente è soppressa la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. In tal modo la s.r.l. semplificata rimane l'unico tipo di s.r.l. per la quale il capitale sociale può essere inferiore a 10.000 euro (a capitale ridotto). Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì modificata la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo in particolare che il capitale sociale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.

La società a responsabilità limitata semplificata è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2012. La disposizione, modellata sullo schema dell'articolo 2463, prevedeva, al primo comma, che la società semplificata a responsabilità limitata poteva essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non avessero compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

La norma intendeva favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, prevedendo il requisito dell'età fino ai trentacinque anni in coerenza con l'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (circa il Pag. 10 regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile) mediante la loro partecipazione a strutture associative prive dei rigorosi limiti previsti per le società di capitali anche di natura economica (10.000 euro di capitale) imposti ordinariamente dall'articolo 2463 del codice civile, così da favorire la partecipazione dei giovani a strutture associate attraverso la semplificazione dei requisiti per l'istituzione e il funzionamento della società.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard definito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Il capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro, e deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.

L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato è stata aggiunta nel comma 13 una lettera *b-bis*), che inserisce nell'articolo 2463-*bis* del codice civile un nuovo comma 3, secondo il quale le clausole del modello *standard* tipizzato sono inderogabili.

Il comma 14 sopprime la disciplina recata dall'articolo 44 del decreto – legge n. 83 del 2012 relativa alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che potevano essere costituite da soci di età superiore ai trentacinque anni.

Residua, ma è ora riferita alla s.r.l. semplificata – l'unica rimasta tra le varianti delle s.r.l. la cui costituzione è aperta a prescindere da limiti di età – la disposizione che prevede la promozione di un accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che avviano un'impresa in questa forma.

Il comma 15 riversa nella forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata le esistenti società a responsabilità limitata a capitale ridotto, prevedendo che la loro iscrizione al registro delle imprese muti di qualificazione, definendosi ora «società a responsabilità limitata semplificata»: a queste ultime verranno quindi totalmente uniformate nella disciplina delle vicende successive all'atto costitutivo, pur permanendo la differenziazione iniziale. Rammenta, infatti, che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, con riferimento alla s.r.l. semplificata, prevede che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Il comma 15-*bis* modifica l'articolo 2464, quarto comma, del codice civile, relativo ai

conferimenti nelle società a responsabilità limitata. In particolare, la lettera *a*) prevede che il versamento dei conferimenti (il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare) sia effettuato non più presso una banca (come previsto dalla norma vigente), ma all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo. La lettera *b*) aggiunge inoltre che i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto costitutivo.

Il comma 15-*ter* integra l'articolo 2463 del codice civile, relativo alla costituzione delle società a responsabilità limitata. In particolare, si prevede che l'ammontare del capitale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

Per formare la riserva legale, prevista dall'articolo 2430 del codice civile, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

I commi 16 e 16-*bis* apportano modifiche specifiche all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo ai requisiti che devono possedere le *start-up* innovative per poter fruire delle agevolazioni tributarie, in termini di detrazioni e deduzioni, previste dall'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 179.

In particolare, il comma 16 prevede la soppressione della lettera *a*) dell'articolo 25, comma 2, che imponeva, tra i requisiti per le predette agevolazioni, che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.

Viene quindi diminuita dal 20 al 15 per cento la percentuale della spesa che deve essere destinata all'attività di ricerca e sviluppo e si estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di *start-up* innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale.

Viene altresì esteso il requisito relativo al possesso di brevetti marchi, modelli, oltre che in relazione a invenzioni industriali, biotecnologiche, nuove varietà vegetali, anche a programmi per elaboratore (*software*).

Il comma 16-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, elimina il termine, per le società che erano già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012, di depositare entro 60 giorni la dichiarazione del possesso dei requisiti all'Ufficio del registro delle imprese.

Il comma 16-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando i commi 1 e 4 dell'articolo 29 del predetto decreto – legge n. 179, estende anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese «*start-up* innovative».

L'articolo 11, al comma 1, novellando il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresì abrogata la norma che sterilizzava l'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.

Al riguardo ricorda preliminarmente che in Italia le aliquote IVA sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Attualmente, accanto all'aliquota ordinaria (incrementata dal 20 al 21 per cento dai commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011) si prevede un'aliquota ridotta del 10 per cento e un'aliquota «super-ridotta» del 4 per cento.

Nella formulazione originaria del decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 1-*ter* dell'articolo 40 disponeva la riduzione del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-*bis* al decreto-legge medesimo.

Il comma 1-*quater* del medesimo articolo 40 prevedeva la non applicazione di tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati provvedimenti di riordino della spesa in materia sociale, nonché dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014. In seguito l'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha anticipato, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013 tali effetti finanziari. Pag. 12

Con l'articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 il legislatore ha inteso «sterilizzare» le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-*ter* del citato articolo 40 si prevedeva, al posto delle riduzioni delle agevolazioni, l'incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 23 per cento) a decorrere dal 1° ottobre 2012. Inoltre, la medesima norma disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote aumentassero ulteriormente di 0,5 punti percentuali. I citati provvedimenti legislativi di riordino della spesa fiscale ed assistenziale sarebbero dovuti entrare in vigore (e non solo essere adottati) alla data del 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione della disposizione sull'aumento dell'IVA.

A seguito delle ulteriori modifiche intervenute con l'articolo 21 del decreto-legge n. 95 del 2012, l'articolo 1, comma 480, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha sostituito integralmente il richiamato articolo 40, comma 1-*ter*. Nello specifico, rispetto al testo previgente, la legge di stabilità ha rideterminato l'aliquota ordinaria dal 21 al 22 per cento dal 1° luglio 2013 (e non al 23 per cento); ha eliminato l'aumento dell'aliquota ridotta dal 10 all'11 per cento).

Su tale quadro, come accennato in precedenza, interviene il comma 1 dell'articolo 11, che posticipa di tre mesi (dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013) l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento.

Quanto, infine, all'abrogazione della norma sul riordino della spesa in materia sociale e dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, ricorda che le proposte di legge C. 282, C. 950, C. 1122 e C. 1339, recanti disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, già prevedono una delega al governo per ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socioeconomiche.

I commi da 2 a 4 prevedono che la Banca d'Italia comunichi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota degli utili di gestione riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia, quantificando altresì in 4,1 milioni di euro per il periodo 2012-2014, la quota di detti utili riferibile ai redditi provenienti dai *bond* greci detenuti come investimento di portafoglio dalla Banca d'Italia. Le norme dispongono che dette quote vengano riassegnate con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 in favore della Grecia.

Il comma 6 modifica la legge di stabilità 2013, al fine di indicare in maniera esatta e definitiva l'importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD). Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge, si tratta di una rettifica diretta a sanare un mero errore materiale, in quanto il contributo effettivamente da versare ammonterebbe, appunto, a 58.017.000 euro e non a 58.000.000 euro come erroneamente indicato all'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).

I commi 7 e 8 provvedono ad inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, sia l'agevolazione concernente la

detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto – legge n. 95 del 2012; pertanto tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

Il nuovo comma 8-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, interviene nelle disposizioni previste per la riparazione, il Pag. 13 ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, prevedendo, in primo luogo, il coinvolgimento degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nella realizzazione degli interventi nei territori delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

In secondo luogo, con l'aggiunta del comma 5-*ter* all'articolo 4 del decreto – legge n. 74 del 2013, le stazioni appaltanti, possono affidare, con l'obbligo di gara, gli appalti dei servizi tecnici di ingegneria e architettura (progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori) di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria prevista per gli appalti di servizi, in deroga alla legislazione vigente, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.

Il nuovo comma 11-*bis* del medesimo articolo 11, inserito durante l'esame al Senato, introduce, quale condizione per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) successivi al primo, emessi dal direttore dei lavori e concernenti gli edifici della «ricostruzione privata», la presentazione di apposita autocertificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori, che attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.

I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori sono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore di condominio o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.

Il comma 11-*ter*, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, affida al Ministero dell'ambiente il compito di definire un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968 e individuati dall'articolo 26 della legge n. 21 del 1970.

Il comma 11-*quater*, introdotto a sua volta dall'altro ramo del Parlamento, modifica il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, al fine di precisare che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. Si chiarisce, inoltre, che il limite massimo di 6 miliardi è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

Rammenta al riguardo che l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma possono essere concessi anche mediante finanziamenti agevolati della durata massima di venticinque anni, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

Il comma 11-*quinquies*, inserito durante l'esame al Senato, reca una deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella Regione Umbria. La disposizione, infatti, nel prevedere l'applicazione di quanto disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e

del 29 maggio 2012, consente ai soggetti privati, per l'esecuzione Pag. 14 degli interventi di ricostruzione con contributi pubblici, di non ricorrere alle procedure di gara secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il comma 12, inserendo un nuovo articolo 3-ter nel decreto-legge n. 35 del 2013, consente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2014, di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il nuovo articolo 3-ter del citato decreto-legge n. 35, prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possano aumentare, a decorrere dall'anno 2014, fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di predisporre le misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato secondo quanto disposto dallo stesso decreto-legge n. 35 del 2013, all'articolo 2, comma 3, lettera a), per quanto concerne i debiti delle regioni e all'articolo 3, comma 5, lettera a), per quanto concerne i debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Entrambe le norme citate dispongono, infatti, che ai fini dell'erogazione da parte dello Stato delle anticipazioni di liquidità, la regione che ne ha fatto richiesta – per il pagamento dei debiti propri o per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale – è tenuta a predisporre misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi.

Tra le regioni a statuto speciale e le province autonome solo le regioni Sicilia e Sardegna (quest'ultima solo in relazione al pagamento dei debiti sanitari) hanno fatto richiesta per ottenere anticipazioni di liquidità.

La norma appare necessaria in relazione al diverso ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale, in quanto le norme che consentono alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, attuativo della delega sul federalismo fiscale, non si applicano direttamente alle autonomie speciali, per le quali l'attuazione dei principi del federalismo richiede la predisposizione di norme di attuazione dello statuto speciale.

La norma, infine, come specificato nel testo, opera in deroga alle disposizioni che fissano l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF allo 0,50 per cento (articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997) ed alla disposizione che ha innalzato l'aliquota allo 0,9 per cento (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000).

Il comma 12-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 6 del decreto-legge 35 del 2013, stabilisce che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività.

I commi da 12-ter a 12-septies, introdotti dal Senato, prevedono la concessione della garanzia statale sui debiti di parte corrente – certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali – delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato – quali regioni, enti locali, enti del SSN ed enti pubblici nazionali – certificati tramite comunicazione alla piattaforma elettronica, secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013. La garanzia dello Stato acquista efficacia all'atto dell'individuazione Pag. 15 delle risorse da destinare all'apposito Fondo istituito per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. I crediti di parte corrente, come sopra definiti, garantiti dallo Stato, possono essere ceduti a una banca

o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro, e successivamente, essere oggetto di ristrutturazione.

In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori.

Al riguardo ritiene che tali previsioni consentiranno di aumentare la liquidità finanziaria posta a disposizione delle imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, incentivando a tal fine il positivo ruolo che può svolgere in quest'ambito la Cassa depositi e prestiti.

I commi da 13 a 16 intervengono in materia di finanziamento del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Campania, consentendo alla regione di utilizzare le risorse, pari a 1.452,6 milioni di euro, ricevute come anticipazione per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate a tal fine, per la copertura del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale, ma subordinatamente all'approvazione del piano di rientro da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Si consente inoltre alla regione la maggiorazione, a decorrere dal 2014, delle aliquote di IRAP e IRPEF, finalizzandone il gettito all'ammortamento dei prestiti per il pagamento dei debiti della regione e degli enti del Servizio sanitario regionale e in via residuale all'ammortamento del prestito finalizzato al piano di rientro dai disavanzi nel settore dei trasporti.

Il comma 17 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime. A tale proposito ritiene che il Governo dovrebbe chiarire come intenda affrontare il problema delle conseguenze che la previsione potrà determinare su tutti gli altri soggetti che si avvalgono dei finanziamenti del predetto FUS.

I commi da 18 a 20 intervengono sul regime degli acconti IRPEF e IRES.

In merito ricorda che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

Tale normativa prevede che i versamenti di acconto dell'IRPEF e dell'IRES, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti IRES e IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Quanto alla misura dell'acconto IRPEF, questa è individuata dal comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) al 99 per cento e quella dell'acconto IRES è fissata al 100 per cento.

Più in dettaglio, il comma 18 incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In relazione a tale incremento (introdotto a regime dal 2013), il comma 19 prevede che i suoi effetti per l'anno 2013 Pag. 16 si producono esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, quando andrà effettuato il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Tale previsione si applica anche ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, per i quali è espressamente previsto che i sostituti d'imposta trattengano la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle predette disposizioni.

Il comma 20 aumenta dal 100 al 101 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito

delle società per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Analogamente a quanto previsto per l'incremento dell'acconto IRPEF per l'anno 2013, viene peraltro specificato che gli effetti della disposizione si producono esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Tali incrementi delle percentuali di acconto previsti per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP), infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Ciò comporta che, ai sensi del comma 18, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRAP per le persone fisiche e le società di persone è incrementata dal 99 al 100 per cento; inoltre, ai sensi del comma 20, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRAP per i soggetti IRES è incrementata dal 100 al 101 per cento.

Segnala come le disposizioni appena illustrate, ed in particolare il comma 18, che introduce un incremento dell'acconto IRPEF a regime, non incidano direttamente sul testo delle norme vigenti, operando pertanto una modifica non testuale alla disciplina degli acconti, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 in materia di chiarezza dei testi normativi, nonché con l'articolo 2 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.

Il comma 21 dell'articolo 11 fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.

In merito rammenta che l'articolo 35 del decreto-legge n. 46 del 1976 stabilisce che le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti, un importo pari ai nove decimi delle ritenute previste dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. A sua volta il secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 stabilisce che l'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 20 per cento (ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011) con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi.

Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, essendo già scaduto il primo termine di versamento, la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, quando andrà effettuato il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. Per il periodo di imposta successivo l'acconto, nella misura maggiorata, sarà invece versato in due parti di uguale importo come ordinariamente previsto. Pag. 17

Il comma 22 assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (cosiddette sigarette elettroniche) ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento. La commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. La vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.

In particolare, il comma 22 inserisce nel decreto legislativo n. 504 del 1995, recante il Testo unico delle accise, un nuovo articolo 62-*quater*, dedicato all'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il comma 1 del predetto articolo 62-*quater* assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.

Il comma 2 dell'articolo 62-*quater* assoggetta la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, per il legale rappresentante del depositario. Detti soggetti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, devono prestare cauzione preventiva, nei modi stabiliti dalla legge n. 348 del 1982, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

Al riguardo ricorda che l'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, prevede il possesso dei seguenti requisiti soggettivi per il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale:

- non aver subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;

- non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;

- non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b);

- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;

- non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione;

- non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;

- non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Il comma 4 dell'articolo 62-*quater* rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, per individuare:

- il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza autorizzatoria (di cui al comma 2);

- le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti;

- le modalità di prestazione della cauzione, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al Pag. 18 pubblico (in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati).

Il comma 5 dell'articolo 62-*quater* consente – nelle more di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo – la vendita di tali prodotti anche tramite le rivendite di generi di monopolio (articolo 16 della legge n. 1293 del 1957), in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958, che vieta nelle rivendite la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiare lo smercio, fermo restando le disposizioni in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti da fumo, contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, attuativo dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 6 dell'articolo 62-*quater* assoggetta, in termini forse anche eccessivamente restrittivi, la commercializzazione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo altresì l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 50 dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 50 citato prevede, tra l'altro, l'applicazione di una sanzione amministrativa (da 500 euro a 3.000 euro) per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte.

La stessa sanzione si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza

fiscale, ovvero ostacola, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, l'accesso nei locali in cui sono lavorati o custoditi prodotti soggetti ad accisa.

Il comma 7 dell'articolo 62-*quater* prevede infine la decadenza del soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 in caso di perdita di uno o più dei requisiti soggettivi richiesti ovvero qualora venga meno la garanzia prestata. L'autorizzazione è altresì revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di IVA.

Il comma 23 dell'articolo 11 del decreto-legge attribuisce quindi al Ministero della salute il compito di effettuare il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative a tutela della salute, stabilendo inoltre l'applicazione ai predetti prodotti succedanei delle disposizioni in materia di divieti pubblicitari e promozionali, nonché di tutela della salute dei non fumatori.

L'articolo 11-*bis*, inserito dal Senato, interviene sui limiti all'indebitamento degli enti locali, contenuti nell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), rendendoli meno stringenti a decorrere dall'anno 2013.

In particolare, al comma 1, è portato dal 6 all'8 per cento nel 2013 e dal 4 al 6 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra costo degli interessi del debito e spese correnti dell'ente, che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente locale.

Il comma 2 apporta modifiche al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, riducendo l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei propri debiti commerciali, in modo che esso sia pari non più almeno al 50 per cento, bensì almeno al 30 per cento dei residui attivi del bilancio degli enti stessi, aventi anzianità superiore a cinque anni.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati da talune norme del provvedimento.

In particolare, per i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala la riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili Pag. 19 conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, per un importo pari a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 209,15 milioni per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2017 e a 6 milioni a decorrere dall'anno 2018. È inoltre ridotto il Fondo IRAP di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

Un'ulteriore riduzione di spesa, introdotta dal Senato, riguarda la quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, per un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) chiede quando sarà possibile svolgere gli interventi in sede di esame preliminare del provvedimento.

[Daniele CAPEZZONE](#), *presidente*, ricorda che l'esame preliminare si svolgerà nella giornata di domani, in una seduta che si svolgerà tra le ore 9 e le ore 10.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani mattina.

La seduta termina alle 14.50.

CAMERA DEI DEPUTATI

Venerdì 2 agosto 2013

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione [Daniele CAPEZZONE](#). — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 – Approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 1° agosto 2013.

[Daniele CAPEZZONE](#), *presidente*, desidera rilevare come, nel giorno in cui il Presidente della Banca centrale europea invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a concentrarsi su politiche di sostegno alla crescita, le Commissioni riunite entrino nel vivo dell'esame, in sede referente, di un provvedimento che introduce 864 milioni di nuove imposte, anche attraverso un incremento definitivo della percentuale di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Nel segnalare la sua costante contrarietà ad ogni aumento della pressione fiscale, invita le Commissioni a valutare appieno il contenuto del provvedimento, ritenendo che tutti debbano essere consapevoli della gravità di tale scelta.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) dopo aver espresso perplessità sui tempi di esame disponibili per la discussione, che giudica troppo compressi, si sofferma sul merito del provvedimento in esame, che ritiene fortemente criticabile sotto diversi punti di vista. Fa notare, innanzitutto, come esso stanzi risorse quasi esclusivamente per il Sud, abbandonando invece i cittadini del Nord al loro destino – quasi che i problemi economici e occupazionali fossero una problema esclusivo del Mezzogiorno – lamentando inoltre il fatto che le poche risorse messe a disposizione del Nord siano ripartite secondo parametri non del tutto chiari e definiti. Giudica quindi inaccettabile che le misure introdotte per agevolare le assunzioni di giovani Pag. 13– peraltro sottoposte a vincoli stringenti in ordine ai requisiti, che tendono a premiare i soggetti con un'istruzione inferiore a scapito di tutti gli altri – nonché quelle destinate ad iniziative di autoimprenditorialità o ad interventi di inclusione sociale, siano finanziate con poche risorse, tutte rivolte a favorire esclusivamente il Sud d'Italia.

Ritenuto che il provvedimento sia suscettibile di rilievi di costituzionalità, dal momento che mette in atto una vera e propria forma di discriminazione nei confronti di taluni cittadini del

territorio, preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una questione pregiudiziale, tesa a rilevare tali elementi di criticità, nonché la presentazione di diversi emendamenti, volti ad evidenziare anche taluni problemi di natura tecnica e formale che potrebbero, a suo avviso, impedire l'applicazione delle misure individuate.

Ritiene che la strada da seguire per un rilancio economico ed occupazionale sia diversa e riguardi, in particolare, la riduzione del cuneo fiscale: a tale proposito ritiene opportuno concentrarsi soprattutto sulla diminuzione degli oneri contributivi, che gravano in maggior percentuale sui datori di lavoro, individuando nell'eccessivo costo del lavoro il problema cardine da risolvere nell'ambito di qualsiasi manovra tesa al contrasto della disoccupazione. Sotto tale profilo, dichiara che si sarebbe aspettato un intervento più incisivo di modifica della legge Fornero, la quale ha contribuito in maniera esasperata – a suo avviso – ad incrementare gli oneri a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, soprattutto per quanto concerne i costi derivanti dal ricorso ai contratti flessibili. Esprime quindi dubbi sulle misure riguardanti il contrasto al lavoro nero, facendo notare che esse appaiono di dubbia efficacia e rischiano, addirittura, di rendere più difficoltosi i controlli.

Soffermandosi quindi sui profili tributari del provvedimento, ritiene che le misure introdotte in tale ambito siano sbagliate, in quanto, se, da un alto, esse sono tese ad un rinvio dell'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento, dall'altro, attraverso uno scorretto effetto di compensazione, determinano un inaccettabile inasprimento fiscale che finirà per danneggiare le imprese, soprattutto quelle più piccole e meno protette, che appaiono sottoposte a misure punitive (come nel caso delle disposizioni in materia di tassazione delle sigarette elettroniche, volte a colpire ingiustamente uno dei pochi settori vitali del circuito produttivo).

In conclusione, chiede al Governo di confrontarsi con la Camera su questi temi, nella prospettiva di modificare il testo del provvedimento nei suoi punti più critici, facendo notare che il suo gruppo non intende dar luogo a pratiche ostruzionistiche tese a rallentare i lavori parlamentari, ma solo dialogare sul merito delle questioni in vista del miglioramento del provvedimento.

[Sebastiano BARBANTI](#) (M5S) lamenta prioritariamente come il provvedimento, che dovrà essere esaminato dalla Camera in tempi ristrettissimi, abbia, per l'ennesima volta, carattere disomogeneo, contenendo, tra l'altro, anche misure, riferite a situazioni molto specifiche o addirittura «*ad personam*», che avrebbero dovuto trovare più opportuna collocazione in altri interventi legislativi, evidenziando a tale riguardo come il decreto-legge autorizzi a questi fini stanziamenti aggiuntivi, in una fase in cui appare molto difficile reperire risorse finanziarie, come testimoniato dalla difficoltà registratasi, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 63 del 2013, ad individuare un'adequata copertura per soli 35 milioni di euro.

Passando quindi ad alcune questioni specifiche, sottolinea come, mentre, da un lato, con la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, si dispone la proroga dell'incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento, dall'altro, con altre disposizioni, si incrementa il livello della pressione tributaria, in particolare attraverso un aumento della percentuale di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Considera tale scelta del tutto sbagliata, in un momento nel quale sarebbe invece Pag. 14necessario evitare in ogni modo di gravare ulteriormente sui cittadini e sulle imprese, sia sul piano degli oneri tributari, sia su quegli adempimenti amministrativi. In tale contesto preannuncia che il gruppo del Movimento 5 Stelle presenterà una serie di emendamenti volti a modificare le modalità di copertura degli oneri finanziari determinati dal provvedimento, proponendo di agire più sul versante delle riduzioni di spesa che su quello del prelievo.

Segnala inoltre come il decreto-legge disponga una, seppur modesta, riduzione delle risorse per il finanziamento delle università, in aperta contraddizione con le dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio in occasione del dibattito parlamentare sulla fiducia al Governo, quando egli affermò che il Governo avrebbe puntato al rafforzamento della scuola, dell'università e della ricerca. Invita pertanto i relatori e tutti i componenti delle Commissioni a valutare con attenzione le proposte alternative di copertura che il suo gruppo intende presentare.

[Anna GIACOBBE](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame, anche se non risolutivo delle questioni aperte, abbia lo scopo di fronteggiare l'urgenza occupazionale in atto, svolgendo una funzione «ponte» rispetto a misure più incisive e complete che il Governo dovrà adottare in futuro. Più che soffermarsi sulla possibilità di apportare modifiche puntuali al testo in esame, ritiene pertanto utile, in questa sede, avviare un dialogo costruttivo con il Governo, al fine di conoscere il suo orientamento sulle politiche strutturali per il lavoro che intende portare avanti a favore dei giovani. Ritiene necessario, al riguardo, che l'Esecutivo chiarisca se abbia intenzione o meno di stanziare risorse aggiuntive per la riqualificazione professionale dei lavoratori, per il sostegno al reddito, per l'occupazione in generale, garantendo, al contempo, l'attuazione rapida delle misure già previste, facendo notare, in proposito, come le agevolazioni per i lavoratori ultracinquantenni, ad esempio, siano state da poco attuate dopo un lungo periodo di attesa.

Pur prendendo atto con favore che il provvedimento prevede agevolazioni in vista di un incremento dell'occupazione, nonché talune altre disposizioni volte a favore del lavoro stabile o di un impiego dei giovani, tra le quali cita, come particolarmente significativa, la norma in materia di valorizzazione del servizio civile, ritiene che il dibattito generale svoltosi in Parlamento sulle questioni occupazionali – che ha visto, in particolare, la Commissione Lavoro della Camera impegnata nella discussione sul problema della disoccupazione dei giovani, nell'ambito di una indagine conoscitiva i cui esiti interlocutori hanno già offerto spunti interessanti – abbia evidenziato come i continui interventi normativi (ad esempio, sulle fattispecie flessibili), anche laddove abbiano la forma di incentivi, non siano così decisivi ai fini della creazione di posti di lavoro. Ritiene quindi necessario, a questo punto, che il Governo ricollochi tali importanti disposizioni emergenziali in un contesto di politiche strutturali più adeguate ed esaustive, che garantiscano finalmente un rilancio dell'economia e dell'occupazione, valorizzando e sviluppando gli indirizzi già definiti a livello europeo nell'ambito del programma «Garanzia per i giovani».

[Giorgio AIRAUDO](#) (SEL) preannuncia, innanzitutto, che il suo gruppo presenterà emendamenti al provvedimento, con l'obiettivo di modificarne l'impostazione di fondo, che giudica non condivisibile. Ritiene, infatti, che il decreto – legge rechi numerose criticità, sulle quali appare opportuno confrontarsi in maniera approfondita.

Entrando nel merito delle questioni, esprime forti perplessità sugli articoli 1 e 7, che giudica in contraddizione tra loro, dal momento che, da un lato, intendono incentivare le assunzioni – peraltro secondo modalità giudicate insufficienti – mentre, dall'altro, finiscono per deregolamentare la materia, rendendo più incerto il destino dei lavoratori. Fa peraltro notare Pag. 15 che il testo interviene in maniera sbagliata sulla materia dell'apprendistato, dal momento che, «precarizzando» tale fattispecie contrattuale – che, a suo avviso, dovrebbe, al contrario, rappresentare la principale possibilità di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro – espone i lavoratori al rischio di un abbassamento del livello delle tutele.

Esprime poi dubbi sulle coperture stanziate per gli interventi in oggetto, soffermandosi, in particolare, sulla parte delle risorse riguardanti l'attuazione del programma «Garanzia dei giovani», che ritiene siano definite adeguatamente solo per i mesi iniziali e non anche per quelli successivi.

Dopo aver fatto notare che il provvedimento in esame appare anche suscettibile di rilevi costituzionali sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, con il rischio di essere impugnato in futuro in sede giurisdizionale, chiede al Governo un confronto serio e costruttivo sulle questioni in discussione, in vista di necessarie modifiche al testo, senza le quali si rischia di peggiorare la situazione occupazionale del Paese.

[Fabio LAVAGNO](#) (SEL), in ordine agli aspetti del decreto – legge afferenti alle materie di competenza della Commissione Finanze, si associa alle considerazioni già formulate da alcuni colleghi, relative al fatto che il provvedimento, sebbene sia volto ad evitare l'aumento dell'imposizione fiscale in materia di IVA, rechi l'aumento di altre imposte, vanificando, di fatto, il suo iniziale intento di non gravare ulteriormente sui contribuenti.

In particolare, evidenzia come l'articolo 11 contenga, senza dubbio, le norme più importanti del provvedimento, posticipando dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, nella quale sono ravvisabili le linee della politica fiscale degli ultimi tre Governi. A tale riguardo sottolinea come l'Esecutivo abbia semplicemente rinviato la definitiva soluzione dei problemi relativi all'imposizione fiscale, compensando il mancato aumento dell'IVA con un incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto dell'IRPEF e dal 100 al 101 per cento la misura dell'acconto dell'IRES.

Rileva inoltre come non possa ritenersi condivisibile la norma che consente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 35 del 2013.

In tale contesto sottolinea l'esigenza di non ricorrere ad ulteriori incrementi di prelievo e di agire prioritariamente sul lato delle spese, affrontando in termini complessivi la tematica relativa alla revisione delle cosiddette «*tax expenditures*».

Evidenzia, inoltre, la necessità di compiere una riflessione più approfondita anche sul tema delle cosiddette «sigarette elettroniche». A tale riguardo manifesta alcune perplessità sulla scelta di intervenire in modo così energico su una materia finora non regolamentata, rilevando come si introduca, anche in questo caso, un aumento dell'imposizione fiscale all'interno di un decreto-legge che era stato emanato allo scopo di prevederne, al contrario, una diminuzione, colpendo oltretutto un settore, quello, appunto, delle sigarette elettroniche, che, allo stato attuale delle conoscenze, determina conseguenze meno dannose per la salute delle sigarette e degli altri prodotti da fumo.

Preannuncia quindi che il suo gruppo presenterà alcune proposte emendative, volte ad individuare coperture finanziarie alternative, ad esempio ricorrendo ad un inasprimento del prelievo erariale unico sui giochi, evidenziando come questo costituisca sicuramente un fenomeno dalle pericolose e negative ripercussioni sociali.

Inoltre, condividendo le osservazioni formulate nella seduta di ieri dal relatore Causi, manifesta la sua preoccupazione in ordine alla previsione, contenuta nel decreto-legge, che per il 2013, secondo cui tutte le residue disponibilità del Fondo Pag. 16 unico dello spettacolo (FUS) sono erogate a favore delle sole fondazioni lirico-sinfoniche. A tale riguardo si domanda, e chiede al Governo, se abbia senso una siffatta politica economica e culturale, la quale non tiene conto delle esigenze degli altri soggetti che si avvalgono dei finanziamenti del predetto FUS e non indica come saranno ripartite tali somme negli anni successivi.

[Giovanna MARTELLI](#) (PD) fa notare come il provvedimento, più che risolvere in maniera strutturale le problematiche del mercato del lavoro, intenda fronteggiare l'emergenza occupazionale, introducendo misure che appaiono propedeutiche rispetto a interventi che l'Esecutivo dovrà assumere in futuro, soprattutto nell'ambito dell'attuazione del programma «Garanzia per i giovani».

Dopo aver rilevato come tali misure di incentivo all'occupazione debbano essere quindi inquadrare in tale contesto emergenziale, si sofferma sull'articolo 7-bis del decreto-legge, in materia di stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro, chiedendo al Governo di vigilare circa la corretta applicazione di tale disposizione, garantendo un attento monitoraggio sugli effetti prodotti da tale normativa sul sistema delle imprese.

[Gessica ROSTELLATO](#) (M5S) giudica il provvedimento in esame fortemente deludente, dal momento che, oltre ad apparire inefficace dal punto di vista della sua capacità di generare lavoro, introduce inaccettabili discriminazioni tra categorie di lavoratori, ingiustamente penalizzati per fasce di età o per aree territoriali. Fa notare, infatti, come il provvedimento – che peraltro prevede incentivi sottoposti a vincoli temporali troppo stringenti, forse nell'illusoria presunzione che la crisi possa risolvere entro breve tempo – tenda a favorire solo i giovani delle zone del Mezzogiorno, dimenticando, a suo avviso, che l'attuale crisi coinvolge tutte le aree del Paese in eguale misura,

incidendo negativamente anche sui lavoratori più anziani ad esempio i quarantenni e i cinquantenni.

Fa presente, peraltro, che il decreto – legge, nel ripartire in maniera iniqua le risorse tra le regioni, interviene a complicare il quadro normativo delle agevolazioni, dando luogo ad inutili sovrapposizioni applicative, soprattutto per quanto concerne gli incentivi per i giovani, laddove sarebbe stato più corretto, a suo avviso, intervenire sui benefici già previsti per l'apprendistato, migliorandone la disciplina, con la conseguenza di destinare le risorse aggiuntive al sostegno dei lavoratori meno giovani.

Segnala inoltre come il provvedimento, peraltro peggiorato dall'esame presso il Senato, intervenga ad appesantire il carico di oneri burocratici a danno delle imprese, che ritiene saranno sottoposte ad un grado di maggiore incertezza in ordine alla scelta se assumere o meno. Osserva, quindi, come l'intervento legislativo appaia inidoneo ad incrementare l'occupazione, per la quale ritiene sia decisivo, piuttosto, porre le condizioni di una ripresa dello sviluppo economico, senza il quale nessuna agevolazione normativa potrà mai avere efficacia.

Dopo aver espresse forti perplessità sull'articolo 5, in particolare per quanto riguarda la riorganizzazione dei centri per l'impiego, nonché sull'articolo 7, nella parte in cui snatura, a suo avviso, l'originaria impostazione del *voucher*, inteso come strumento di impiego occasionale, manifesta una convinta contrarietà al provvedimento nel suo complesso, che, a suo avviso, rischia di minare le basi della coesione sociale, attraverso misure discriminatorie ed ingiuste, adottate sulla base di assurdi parametri anagrafici e territoriali.

[Cristina BARGERÒ](#) (PD), in riferimento ai rilievi, emersi nel corso del dibattito, circa le modalità di copertura della norma, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge, che dispone la proroga dell'incremento dell'aliquota IVA del 21 per cento al 22 per cento, evidenzia come l'aumento, disposto dal provvedimento a copertura dei circa 860 milioni di euro di minori entrate determinate da tale proroga, Pag. 17 delle percentuali di acconto ai fini delle imposte sui redditi, abbia natura meramente di cassa. Ritiene, pertanto, che occorrerà lavorare ulteriormente, con ulteriori provvedimenti legislativi, per rendere permanenti la misura volta a scongiurare l'innalzamento dell'aliquota IVA e le relative coperture, operando attraverso una revisione delle spese fiscali.

[Francesco RIBAUDO](#) (PD), in merito alle considerazioni svolte dalla deputata Rostellato, evidenzia come, negli ultimi anni, le regioni del Nord abbiano ricevuto risorse di gran lunga maggiori rispetto a quelle del Sud, che attualmente vivono un momento drammatico di crisi economica ed occupazionale. Ritiene quindi del tutto sbagliato avviare un'inutile «guerra tra poveri», ricordando come il provvedimento attenga solo a specifici aspetti legati all'occupazione, in particolare quella giovanile, e ad alcune misure finanziarie, e come, pertanto, non sia questa la sede per affrontare e risolvere tutti i problemi economici del Paese, sottolineando tuttavia come, senza il decollo dell'economia del Mezzogiorno, sarà, in ogni caso, impossibile la ripresa dell'intero sistema economico italiano.

[Walter RIZZETTO](#) (M5S), ricollegandosi a talune considerazioni svolte dalla deputata Rostellato, fa presente che il suo gruppo non intende alimentare conflittualità di stampo federalista tra lavoratori del Nord e del Sud, né tanto meno sollevare questioni di dispute generazionali tra giovani e meno giovani, ma semplicemente porre all'attenzione del Parlamento che la crisi economica riguarda tutti – nessuno escluso – richiedendo, per tale ragione, un'equa ripartizione delle risorse e degli interventi. Soffermandosi, in particolare, sulla questione Nord-Sud, fa notare come, nella presente congiuntura economica, non esistano aree più o meno in crisi, ma come tutto il territorio nazionale sia esposto a fenomeni di depressione economica e di disagio sociale, che devono essere conosciuti, approfonditi e affrontati dalle forze politiche allo stesso modo.

[Daniele CAPEZZONE](#), *presidente*, come già convenuto in precedenza, avverte che l'esame preliminare è concluso nella seduta odierna, fatta salva la possibilità, per i deputati che lo ritenessero, di poter intervenire ancora sul complesso del provvedimento nella prossima seduta, in sede di discussione delle proposte emendative.

Rinvia quindi ad una seduta da convocare nella giornata di lunedì prossimo il seguito dell'esame, ricordando che il termine di presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 12 di oggi.

La seduta termina alle 10.

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 5 agosto 2013

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)

COMUNICATO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 5 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente della XI Commissione [Renata POLVERINI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 agosto scorso.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, avverte che sono state presentate circa 190 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità Pag. 4 delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali».

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, occorre innanzitutto rilevare come esso, per quanto riguarda gli aspetti tributari, recati principalmente dall'articolo 11, disponga la proroga dell'incremento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 per cento, l'innalzamento delle percentuali dell'acconto ai fini delle imposte sui redditi e delle ritenute sugli Pag. 5interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito, l'applicazione di un'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (cosiddette «sigarette elettroniche»), oltre ad intervenire su alcuni aspetti di previsioni agevolative in materia di crediti d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno e di detrazioni e deduzioni in favore delle *start-up* innovative, sulla disciplina concernente la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, dei contributi, indennizzi o risarcimenti, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012, sull'estensione a tutte le Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano della possibilità di maggiorare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché sulla riduzione degli stanziamenti relativi al Fondo volto ad escludere

dall'applicazione dell'IRAP le persone fisiche esercenti le attività commerciali, arti e professioni, prive di autonoma organizzazione, e alla quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF.

Per quanto concerne invece le parti del provvedimento di competenza della Commissione Lavoro, il decreto – legge introduce incentivi diretti a favorire l'assunzione di determinate categorie di lavoratori, misure normative in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale, finanziamenti di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, misure dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei e per l'attuazione del programma «Garanzia per i giovani», norme in materia di differenti tipologie di contratti di lavoro, norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e disposizioni a favore dei disabili, oltre che diverse misure in tema occupazionale e in materia di previdenza complementare e di organizzazione degli organi previdenziali.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Placido 3.01 e Di Salvo 3.02, che mirano ad introdurre un nuovo speciale regime fiscale e contributivo di favore, limitato a determinate categorie di giovani imprenditori;

Micillo 5.01, che interviene sull'efficacia dei corsi e dei diplomi dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi;

Fedriga 7.13, in quanto recante norma di delega, peraltro diretta ad introdurre norme tese a regolamentare il licenziamento individuale nel pubblico impiego;

Fedriga 7.14, in quanto recante norma di delega;

Tripiedi 7.15, che prevede una complessiva riscrittura dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, in materia di reintegrazione nel posto di lavoro, nell'ambito dei licenziamenti individuali;

Cominardi 8.01, in quanto diretto a sopprimere Italia lavoro Spa;

Schullian 9.12, volto a disciplinare la durata massima degli orari di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato;

Schullian 9.13, volto a introdurre modifiche ordinamentali in relazione ai termini delle comunicazioni obbligatorie per il collocamento;Pag. 6

Baldassarre 9.17, il quale esenta dalle spese di registrazione dei programmi per elaborare le *start up* innovative;

Rizzetto 9.18, il quale riserva una quota del 5 per cento del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali, nonché delle società partecipate dai predetti enti, con particolare riguardo agli immobili della difesa, per progetti di sviluppo di *start up* innovative e di incubatori di impresa;

Schullian 9.19, che prevede l'applicazione di modalità di trasmissione telematica delle informazioni riguardanti le richieste di avviamento al lavoro dei lavoratori disabili;

Schullian 9.26, che modifica il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo modalità di computo dei lavoratori impiegati a tempo determinato ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo fa discendere particolari obblighi, nonché prevedendo norme in materia di formazione;

Micillo 9.29, che integra l'articolo 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico degli enti locali, prevedendo la continuazione del rapporto di lavoro dei lavoratori degli enti che si trasformano in aziende speciali;

Busin 9.01, volto a sospendere l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 del 1998, sulla determinazione dei flussi d'ingresso di stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, prevedendo altresì l'istituzione di una Commissione tecnica

di studio sui flussi migratori;

Rizzetto 10.2, in quanto diretto ad affidare all'INPS il compito di fornire dati trimestrali in relazione alle deroghe nell'accesso al trattamento pensionistico;

Barbanti 11.11, che autorizza la bonifica dell'ex area Pertusola nella provincia di Crotone;

Busin 11.3, limitatamente alla lettera *c*), laddove si prevede che non si procede al versamento degli importi a debito, ovvero al rimborso dei crediti di imposta, relativamente alle imposte sui redditi, all'IRAP ed all'IVA, qualora l'importo relativo non superi il limite di 30 euro;

Schullian 11.19, limitatamente al comma 23-*ter*, il quale destina, per il 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 dell'articolo 11 al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica;

Guidesi 11-*bis*.1, che introduce disposizioni modificative del meccanismo sanzionatorio e premiale per le regioni previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2011, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale: in particolare, l'emendamento interviene sui criteri il cui possesso è condizione per l'applicazione dei parametri di «virtuosità» in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previsti dall'articolo 9 del suddetto decreto legislativo.

Le Presidenze si riservano inoltre un ulteriore approfondimento sugli emendamenti Fedriga 1.29, 3.3, 3.18, 3.23 e 3.24, i quali fanno riferimento ad una entità territoriale non contemplata nell'ordinamento, in quanto analoghe proposte emendative sono state dichiarate in precedenza inammissibili in Assemblea.

Avverte infine che taluni gruppi hanno presentato proposte emendative che sono state successivamente ritirate, e che non sono state pertanto inserite nel fascicolo.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ricorda che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta antimeridiana di domani e che, in tale contesto, gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nell'odierna riunione congiunta, hanno convenuto che l'esame in sede referente si concluderà entro la giornata di oggi.

[Filippo BUSIN](#) (LNA) chiede alle Presidenze di rivedere il giudizio di inammissibilità Pag. 7 espresso sull'emendamento Guidesi 11-*bis*.1, il quale risponde ad una richiesta avanzata da tutte le regioni, al fine di correggere un errore contenuto nella disciplina del Patto di stabilità.

[Sebastiano BARBANTI](#) (M5S) domanda di rivedere il giudizio di inammissibilità sul proprio emendamento 11.11, il quale, autorizzando la bonifica ambientale dell'ex area industriale di Pertusola, appare pienamente congruente con il contenuto dell'articolo 11, comma 11-*ter*, il quale prevede un programma di interventi per bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit nella valle del Belice.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA), pur dichiarando la propria contrarietà rispetto al merito dell'emendamento 11.11, ritiene che esso debba essere considerato pienamente ammissibile, trattando di una materia, quella della bonifica dell'amianto, affrontata dal provvedimento.

[Sebastiano BARBANTI](#) (M5S) sottolinea come nell'area di Pertusola si registri una situazione di grave inquinamento ambientale legato alla presenza di amianto, che rende necessario un urgente intervento di bonifica.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, segnala come le Presidenze debbano confermare il giudizio di inammissibilità sull'emendamento Guidesi 11-*bis*.1, in quanto affronta una tematica, quella della disciplina del Patto di stabilità, che non costituisce oggetto del provvedimento in esame; le Presidenze si riservano, invece, un ulteriore approfondimento sull'emendamento Barbanti 11.11.

[Claudio COMINARDI](#) (M5S) chiede chiarimenti in merito alla dichiarazione di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 8.01.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, rileva come l'articolo aggiuntivo 8.01 intenda sopprimere Italia lavoro Spa, mentre il provvedimento si limiti a prevedere la collaborazione, da parte della stessa società, rispetto ad attività di carattere generale previste dal decreto-legge: ritiene pertanto di confermare il giudizio di inammissibilità formulato sull'emendamento.

[Walter RIZZETTO](#) (M5S) chiede di poter correggere il contenuto del proprio emendamento 9.18, dichiarato inammissibile, il quale prevede di riservare una quota di immobili statali in favore di progetti di sviluppo di *start up*, al fine di eliminare il riferimento agli immobili della difesa.

Con riferimento al proprio emendamento 10.2, domanda inoltre alle Presidenze di chiarire le ragioni del giudizio di inammissibilità espresso sulla proposta emendativa, la quale prevede che il Ministro del lavoro trasmetta alle Camere una relazione, sulla base dei dati trasmessi dall'INPS, in relazione alle deroghe chieste dai lavoratori nell'accesso ai trattamenti pensionistici, ricordando come tutti i gruppi abbiano sollecitato da tempo l'esigenza che l'INPS ponga a disposizione del Parlamento tali dati.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, rileva come l'eventuale correzione al testo dell'emendamento 9.18 non sarebbe sufficiente a superare il giudizio di inammissibilità espresso sulla proposta emendativa, la quale interviene su profili relativi alla gestione del demanio pubblico, evidentemente estranei al contenuto proprio del provvedimento.

Con riferimento all'emendamento 10.2, sottolinea come il giudizio di inammissibilità su di esso non sia legato certamente al merito della proposta emendativa, che considera, da parte sua condivisibile che invita a trasformare in ordine del giorno, ma alla circostanza che essa non appare riconducibile alla materia oggetto del provvedimento.

[Marco BALDASSARRE](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine al giudizio di inammissibilità dichiarato sul proprio emendamento Pag. 89.17, il quale interviene su un tema, quello del sostegno alle *start up*, affrontato dal decreto-legge.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, rileva come l'emendamento 9.17 sia stato giudicato inammissibile in quanto esso prevede, in favore delle *start up*, un'esenzione dal pagamento delle spese di registrazione dei programmi per elaboratori, laddove il provvedimento reca misure di carattere esclusivamente tributario in favore delle predette *start up*.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA), nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo, rileva, anzitutto, come essi mirino a rivedere il sistema degli incentivi, attraverso una sostanziale riduzione del cuneo fiscale, soprattutto per quanto concerne la parte degli oneri contributivi: a tale riguarda, precisa che spetterà allo Stato intervenire per coprire lo sgravio, assicurando un versamento di contributi che sia funzionale alla maturazione di trattamenti previdenziali adeguati per i lavoratori. Rileva, inoltre, che gli emendamenti presentati mirano a porre rimedio a quei gravi aspetti di ingiustizia sociale che caratterizzano il provvedimento trasmesso dal Senato, il quale introduce, esclusivamente a vantaggio del Mezzogiorno, misure per agevolare le assunzioni di giovani – peraltro sottoposte a vincoli stringenti in ordine ai requisiti, che tendono a premiare i soggetti con un'istruzione inferiore a scapito di tutti gli altri – nonché destinate ad iniziative di autoimprenditorialità o ad interventi di inclusione sociale (come la carta contro la povertà). Osserva che il suo gruppo non intende porsi contro i disoccupati del Mezzogiorno, ma semplicemente rivendicare pari diritti per i lavoratori del Centro-Nord, nei cui confronti la crisi economica incide in misura addirittura superiore. Fa notare, piuttosto, che sono Governo e maggioranza a schierarsi contro i disoccupati centrosetteentrionali, avendo contribuito a predisporre

un provvedimento che appare iniquo e fortemente discriminante. Rilevato che il decreto-legge in esame prevede misure inaccettabili – come quella che interviene a sostegno dei territori del Belice colpiti da un evento sismico avvenuto oltre 40 anni fa – segnala, tra l'altro, l'esigenza di rivedere i parametri anagrafici ai quali sono subordinati gli incentivi, segnalando come il limite dei 29 anni appaia irrealistico, dal momento che ormai la disoccupazione coinvolge lavoratori ultratrentenni.

[Walter RIZZETTO](#) (M5S) evidenzia come il suo gruppo, come egli ha già inequivocabilmente spiegato nella precedente seduta – nonostante alcuni esponenti della maggioranza abbiano inteso interpretare in maniera strumentale talune sue affermazioni – non intenda alimentare conflittualità tra lavoratori del Nord e del Sud, né evocare principi di stampo razzista, che giudica estranei alla propria parte politica, ma solo richiedere un'equa ripartizione delle risorse, tenendo conto di come la crisi coinvolga tutte le aree del territorio, senza alcuna differenziazione.

Si augura, peraltro, che le modalità con le quali ha avuto avvio l'odierna seduta delle Commissioni riunite non prefigurino l'intenzione da parte della maggioranza di soffocare il dibattito parlamentare e impedire ogni miglioramento del testo.

[Titti DI SALVO](#) (SEL) giudica sbagliato non modificare il testo del decreto – legge, che ritiene sia caratterizzato da forti criticità, citando, ad esempio, la profonda contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 7, che, da un lato, incentivano le assunzioni, e dall'altro, finiscono per precarizzare i rapporti di lavoro. Fatto notare che le risorse stanziato a favore dell'assunzione dei giovani appaiono insufficienti, nutre inoltre dubbi circa la capacità degli incentivi alle assunzioni di creare posti di lavoro concreti, laddove essi non siano inseriti nell'ambito di adeguate politiche di sviluppo.

Per tali ragioni, auspica che possano essere presi in considerazione le proposte emendative presentate dal suo gruppo che sono appunto rivolti a migliorare il testo in esame.

[Filippo BUSIN](#) (LNA) rileva come all'interno del provvedimento sussistano disparità di trattamento tra le diverse aree del Paese, sottolineando come, qualora si volesse fare riferimento, in modo improprio, al concetto di razzismo, questo, semmai, dovrebbe essere richiamato nel senso opposto, rilevando come il decreto – legge non rechi una giusta distribuzione delle risorse economiche sul piano territoriale tra il Nord e il Sud del Paese, a svantaggio delle zone del Settentrione.

Sottolinea, inoltre, la propria contrarietà circa la scelta, compiuta con il decreto – legge, di compensare il rinvio dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 per cento attraverso un incremento della misura dell'acconto dell'IRPEF e dell'IRES. In tale contesto, si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Di Salvo, la quale ha giustamente ricordato, nel suo intervento, che gli incentivi non creano posti di lavoro, sottolineando come, al contrario, gli unici a creare veramente posti di lavoro siano gli imprenditori, i quali vengono invece fortemente penalizzati dal provvedimento. A tale riguardo giudica, in particolare, del tutto incomprensibile l'aumento dell'acconto IRES, rilevando come una simile misura si ponga anche in evidente contraddizione con quanto recentemente votato dal Parlamento nel corso della discussione del Documento di economia e finanza 2013, il quale prevede la riduzione del prelievo a favore delle imprese, in particolare per quanto riguarda l'IRAP.

[Luisella ALBANELLA](#) (PD) considera irresponsabile che taluni esponenti dell'opposizione alimentino una guerra tra poveri, accusando addirittura di razzismo chi si schiera a favore del provvedimento in esame.

Osserva inoltre come il testo trasmesso dal Senato, pur non essendo risolutivo delle problematiche del lavoro, costituisca un primo importante passo nella direzione della ripresa occupazionale, dal momento che individua le categorie di lavoratori svantaggiate, alle quali appare più urgente offrire il sostegno. Ritiene che sia quindi legittimo dare priorità agli interventi per il Mezzogiorno, considerata la forbice di oltre 13 punti percentuali che divide il Sud dal Nord per

quanto riguarda il tasso di disoccupazione. Ritenuto che il Meridione sia stato abbandonato per troppo tempo, giudica opportuna, pertanto, una inversione di tendenza, che si concretizzi in provvedimenti capaci di affrontare la questione del Mezzogiorno come questione nazionale, dalla cui risoluzione ritiene possano derivare conseguenze positive per l'economia di tutto il Paese.

[Marco CAUSI](#) (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per l'XI Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario [Carlo DELL'ARINGA](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

Più in generale, fa notare come il provvedimento in esame preveda interventi a sostegno di aree svantaggiate – al pari di qualunque altro intervento incentivante – contemplando, soprattutto in favore di tali territori, misure di agevolazione che vengono introdotte sulla base di indicatori relativi di povertà e di disoccupazione (peraltro consolidati ormai anche a livello europeo), secondo i quali la situazione del Mezzogiorno richiederebbe un'attenzione particolare. Precisa, pertanto, che tali indicatori non fanno riferimento a dati numerici in valori assoluti, ma si basano sulla persistenza dei fenomeni, che appaiono particolarmente gravi nel Sud.

Sottolinea inoltre come la presunta contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 7 del testo, evocata da taluni deputati intervenuti, sia solo apparente, dal momento che il provvedimento, all'articolo 7, non fa altro che favorire la stipula di contratti a tempo determinato nel settore privato, così come nel pubblico impiego ne è stata prevista la proroga in prossimità della loro scadenza. Dopo aver rilevato che l'alternativa a tale scelta sarebbe stata la disoccupazione di tali lavoratori, rileva Pag. 10 come l'incremento di elementi di flessibilità nell'ambito dei rapporti di lavoro sia comunque mitigata dagli incentivi previsti all'articolo 1, che mirano alla creazione di lavoro stabile. Pur ammettendo la possibilità che tali incentivi si rivelino non decisivi nel cambiare le attitudini dei datori di lavoro, ritiene, in ogni caso, che essi siano positivi, in quanto indicano una direzione di marcia corretta, sebbene non indichino con certezza la possibilità di risolvere il problema in maniera definitiva. A tale riguardo, evidenzia come tali interventi anticipino ulteriori misure strutturali – quali, ad esempio, gli interventi di riduzione del cuneo fiscale – che giudica necessario predisporre quanto prima.

[Sebastiano BARBANTI](#) (M5S) ritiene che, al fine di evitare inutili allungamenti dei tempi, dato il contesto, il Governo debba assumersi la responsabilità di porre la questione di fiducia sul provvedimento.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà alla sospensione delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 17.05.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, comunica preliminarmente che le Presidenze, alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti, hanno convenuto sull'opportunità di rivedere, per analogia con l'intervento normativo proposto dal comma 11-ter dell'articolo 11 del provvedimento in esame, il giudizio di ammissibilità sull'emendamento Barbanti 11.11; le Presidenze ritengono, invece, di confermare i profili di inammissibilità degli emendamenti Fedriga 1.29, 3.3, 3.18, 3.23 e 3.24, i quali, facendo riferimento a una entità territoriale non contemplata dall'ordinamento, dettano disposizioni analoghe a simili proposte emendative, riferite ad altri provvedimenti, già dichiarate inammissibili in Assemblea. Per tali ragioni, ove i presentatori non accedessero all'invito al ritiro di tali emendamenti, avverte che le Presidenze non potranno comunque porli in votazione.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) si dichiara sorpreso dalla peculiare interpretazione sull'ammissibilità dei suoi emendamenti 1.29, 3.3, 3.18, 3.23 e 3.24, considerato che, per un verso, la nozione di macroregione è già presente in atti ufficiali adottati dalla regione Lombardia, e che, per altro verso, analoghi emendamenti sono stati dichiarati ammissibili dalla Presidenza del Senato. Invita, pertanto, le Presidenze delle Commissioni a riflettere sull'opportunità di tale pronuncia o, quanto meno, a sottoporre la questione al Presidente della Camera, al fine di un confronto su tali argomenti con il Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, nel dichiarare che il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative del deputato Fedriga non può che essere confermato alla luce dei precedenti dell'Assemblea, si riserva di porre la questione alla Presidenza della Camera, ai fini di un'analisi dei criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che presentano significative differenze tra i due rami del Parlamento.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra diffusamente il proprio emendamento 1.1, sottolineando come esso miri a rivedere il sistema degli incentivi attraverso una riduzione del cuneo fiscale, che vada a sostegno dei consumi dell'intero territorio nazionale. Giudica inaccettabile che il provvedimento intervenga a sostegno quasi esclusivamente del Sud, rilevando, peraltro, che nelle regioni del Meridione, oltre ad esservi una forte diffusione del lavoro nero (quasi inesistente al Nord), si registrano forti sprechi di risorse che non possono essere più accettate. Ritiene, dunque, che la proposta emendativa in esame sia particolarmente importante, in quanto mira a ridare competitività alle imprese italiane in un periodo di forte crisi, che le Pag. 1 espone ad una significativa concorrenza con i Paesi cosiddetti «emergenti».

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, considerati i tempi a disposizione delle Commissioni riunite per concludere l'esame in sede referente, ricorda che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi oggi, hanno convenuto di prevedere che la deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori, avvenga non oltre le 21,30 di oggi, al fine di rispettare i termini cui le Commissioni riunite sono tenute per riferire all'Assemblea: invita, pertanto, i gruppi ad adeguare la tempistica dei propri interventi alle determinazioni assunte in quella riunione.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) ritiene che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, non abbia assunto alcuna determinazione circa l'orario di conclusione dei lavori in sede referente.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, ribadisce che, alla luce dell'orientamento maggioritario in tal senso, nella riunione odierna degli Uffici di presidenza si è deciso di porre in votazione il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea entro le 21,30 di oggi.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA), nel precisare che il suo gruppo non ha mai assicurato il proprio assenso rispetto alla determinazione assunta dalla maggioranza nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, dichiara l'intenzione di interessare la Presidenza della Camera di tale questione, che giudica particolarmente grave, preannunciando un proprio intervento al riguardo alla ripresa dei lavori in Assemblea.

[Michele PELILLO](#) (PD) fa presente di non essere ancora intervenuto nel dibattito, poiché il tema relativo alla presunta iniqua distribuzione delle risorse tra nord e sud sembrava superato, ma ora rischia di assumere caratteri paradossali. Con particolare riferimento all'intervento del deputato Fedriga, che ha riaperto l'argomento, intende fare alcune precisazioni, chiarendo come il decreto – legge in esame non preveda affatto lo stanziamento di nuovi fondi a favore del Mezzogiorno, bensì

destini ad alcune regioni svantaggiate del Meridione risorse già presenti nel bilancio dello Stato, o come co-finanziamenti europei, o come *ex* Fondi FAS (ora Fondi per lo sviluppo e la coesione).

In tale contesto evidenzia come il decreto-legge rechi una mera rimodulazione di una parte di tali risorse, rilevando inoltre come si debba escludere, nel modo più assoluto, che esso operi una discriminazione tra regioni del Nord e regioni del Sud. Sottolinea inoltre come, a ben considerare, i Fondi per lo sviluppo e la coesione, che per legge devono essere destinati per l'80 in favore delle regioni del Sud, sono stati utilizzati, in passato, per fare fronte, ad esempio, alle pesanti multe comminate agli allevatori del Nord da parte dell'Unione europea per la violazione delle norme comunitarie previste in materia di quote latte.

Il sottosegretario [Carlo DELL'ARINGA](#) fa notare che le uniche risorse aggiuntive previste dal provvedimento siano quelle stanziare proprio a favore del Nord. Ritiene pertanto che l'emendamento Fedriga 1.1, proponendo la revisione complessiva dell'impostazione dell'intero articolo, non possa essere condiviso.

[Filippo BUSIN](#) (LNA) sottolinea il livello intollerabile raggiunto dalla pressione fiscale in Italia, evidenziando come il cuneo fiscale risulti, nel nostro Paese, maggiore di 11 punti rispetto alla media europea con riferimento ai single, mentre di più di dodici punti con riferimento alle famiglie monoreddito. Ritiene quindi fondamentale adottare interventi particolarmente incisivi per colmare la distanza.

[Francesco RIBAUDO](#) (PD) stigmatizza la polemica suscitata da alcuni esponenti della Lega e del Movimento 5 Stelle, i quali hanno sostenuto che le regioni del Sud non meritano di ricevere risorse economiche, Pag. 12 poiché in passato vi sono stati casi di cattivo utilizzo delle stesse. A tale proposito, nel sottolineare la falsità, dimostrata anche dal dibattito presso le Commissioni riunite, di tale affermazione, ricorda come negli ultimi anni ingenti finanziamenti siano stati destinati ad esclusivo vantaggio delle regioni del Nord, citando il caso dell'utilizzo dei Fondi FAS per il pagamento da parte dello Stato delle multe comminate agli allevatori del Nord per la violazione delle norme in materia di quote latte, nonché gli stanziamenti per ammortizzatori sociali, che sono andati per lo più a favore delle regioni settentrionali.

Invita quindi i colleghi a rimanere nei termini della discussione, senza operare digressioni strumentali, sottolineando come lo stato di arretratezza delle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord sia probabilmente dovuto al fatto che esse hanno beneficiato di scarse risorse, nonché agli effetti di politiche sbagliate.

[Sebastiano BARBANTI](#) (M5S) ritiene che l'obiettivo principale dell'attività parlamentare debba essere quello di lavorare per l'unità del Paese.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, segnala come il proprio gruppo non abbia mai espresso il proprio assenso rispetto alla possibilità di concludere comunque l'esame in sede referente entro le 21,30 di oggi.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, ribadisce come, in seno agli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, sia emerso un orientamento prevalente a concludere l'esame entro le 21,30 di oggi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 1.1.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce che nessun accordo era stato assunto circa l'orario di conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento da parte delle Commissioni riunite, precisando che il suo gruppo si è sempre espresso contro la previsione di tale orario di conclusione.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, ricorda che, nell'ambito degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, le modalità di organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, come peraltro di norma accade, sono state oggi definite senza che vi fosse l'esigenza di porre in votazione le proposte organizzative delle Presidenze. Ritiene, pertanto, che definire un orario per la deliberazione del mandato ai relatori rappresenti un atto dovuto, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

[Walter RIZZETTO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza le dichiarazioni rilasciate alla stampa da un deputato del gruppo del PD, il quale ha sostenuto che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle avrebbero qualificato come inutili le risorse stanziare dal provvedimento in favore delle regioni del Mezzogiorno. Rigetta con forza tale affermazione, rilevando come il resoconto sommario della precedente seduta indichi con chiarezza come nessun componente del gruppo M5S abbia sostenuto tale tesi. Considera pertanto inaccettabile tale attacco nei confronti del gruppo stesso.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) chiede chiarimenti alla Presidenza rispetto alla notizia secondo la quale la Ragioneria generale dello Stato, nella relazione tecnica sul provvedimento trasmessa alla Commissione Bilancio, avrebbe evidenziato come alcune norme del provvedimento siano prive di copertura finanziaria, determinando in tal caso la necessità di modificare ulteriormente il decreto-legge e rinviarlo al Senato.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, si riserva di verificare la circostanza segnalata dal deputato Fedriga, rilevando, peraltro, come la Commissione Bilancio abbia fatto sapere che esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

[Alessio Mattia VILLAROSA](#) (M5S), con riferimento all'organizzazione dei lavori Pag. 13 delle Commissioni, non ritiene che il proprio gruppo, in seno agli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, abbia espresso alcun assenso all'ipotesi di concludere i lavori entro le 21,30 di oggi.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, ribadisce come, in occasione dell'odierna riunione congiunta degli Uffici di presidenza, le Presidenze abbiano avanzato una proposta in merito all'organizzazione dei lavori, sulla quale si è registrato l'orientamento favorevole della maggioranza dei gruppi. Ricorda, peraltro, che tale organizzazione dei lavori è resa indispensabile dall'esigenza di riferire sul provvedimento all'Assemblea entro la mattina di domani.

[Giorgio AIRAUDO](#) (SEL) illustra l'emendamento Di Salvo 1.2, osservando che esso mira ad estendere i requisiti anagrafici per l'ammissione agli incentivi, stanziando ulteriore risorse a copertura di tale intervento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Salvo 1.2.

[Gessica ROSTELLATO](#) (M5S) illustra il proprio emendamento 1.3, osservando come esso tenda, in coordinamento con il proprio emendamento 1.18, a fare rientrare nelle agevolazioni anche i lavoratori meno giovani, al fine di evitare inutili sovrapposizioni con le agevolazioni già vigenti in caso di ricorso al contratto di apprendistato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rostellato 1.3.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 1.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fedriga 1.4, 1.6, 1.5, nonché Airaudo 1.7.

[Gessica ROSTELLATO](#) (M5S) illustra il proprio emendamento 1.8.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Rostellato 1.8, Fedriga 1.10, 1.9 e 1.12, Rostellato 1.11, nonché gli identici emendamenti Busin 1.13 e Fedriga 1.14.

[Silvia CHIMIENTI](#) (M5S) illustra l'emendamento Brescia 1.15, di cui è cofirmataria, il quale intende eliminare l'incentivo, implicito nel provvedimento all'abbandono scolastico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brescia 1.15.

[Gessica ROSTELLATO](#) (M5S) illustra il proprio emendamento 1.16, rilevando come esso miri a introdurre una data certa in relazione alla decorrenza degli interventi, rendendo inoltre permanenti le agevolazioni.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Rostellato 1.16 e 1.17.

[Gessica ROSTELLATO](#) (M5S) ritira il proprio emendamento 1.18.

[Claudio COMINARDI](#) (M5S) illustra il proprio emendamento 1.19.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cominardi 1.19.

[Davide TRIPIEDI](#) (M5S) lamenta le modalità di voto seguite dalle Commissioni, che non consentono di verificare l'effettivo esito delle votazioni stesse. In tale contesto chiede di verificare l'effettiva reiezione dell'emendamento Cominardi 1.19.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, chiede ai deputati segretari di prestare la massima attenzione all'esito delle votazioni successive.

[Davide TRIPIEDI](#) (M5S) chiede di poter ripetere la votazione dell'emendamento Cominardi 1.19.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) si associa alla richiesta del deputato Tripiedi, che ritiene fondata.

[Davide BARUFFI](#) (PD) ritiene che debbano essere i deputati segretari a verificare l'andamento delle votazioni.

[Gessica ROSTELLATO](#) (M5S) si associa alla richiesta di ripetere la votazione dell'emendamento Cominardi 1.19.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, dispone l'annullamento della precedente votazione sull'emendamento Cominardi 1.19, avvertendo che si procederà alla ripetizione della stessa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cominardi 1.19.

[Claudio COMINARDI](#) (M5S) chiede di poter conoscere, per ragioni di trasparenza, il conteggio dei voti in relazione alla votazione appena conclusasi.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, con riferimento alla richiesta del deputato Cominardi, ricorda che, ai sensi delle norme del Regolamento, le votazioni in sede referente sono effettuate con modalità che non prevedono la registrazione dei voti.

[Walter RIZZETTO](#) (M5S) illustra il proprio emendamento 1.20, osservando come esso rechi disposizioni di puro buon senso, tese a prevedere agevolazioni a favore delle imprese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 1.20.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 1.23, facendo notare che esso mira a eliminare l'obbligo, per l'impresa, di incrementare l'occupazione, a cui è condizionata la concessione del beneficio. Ritiene opportuno, quindi, rimuovere una norma «di bandiera» che giudica inutile, in quanto rischia di rendere inefficaci le agevolazioni recate dal provvedimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 1.23.

[Gessica ROSTELLATO](#) (M5S) illustra il proprio emendamento 1.22, facendo notare come esso miri a definire in modo certo i riferimenti temporali, evitando interpretazioni che potrebbero rivelarsi inesatte.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rostellato 1.22, Barbanti 1.24 e Cominardi 1.25.

[Gessica ROSTELLATO](#) (M5S) illustra il proprio emendamento 1.26.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rostellato 1.26 e 1.27.

[Walter RIZZETTO](#) (M5S) evidenzia come i timori da lui stesso espressi prima della sospensione della seduta si stiano realizzando, in quanto è evidente l'assoluta indisponibilità di Governo e maggioranza a prestare effettiva attenzione alle proposte emendative delle opposizioni. Ritenendo, pertanto, inutile proseguire nei lavori delle Commissioni, i quali si stanno riducendo ad una vera e propria perdita di tempo, preannuncia che i deputati del suo gruppo abbandoneranno l'aula in segno di protesta.

(I deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle abbandonano l'aula delle Commissioni riunite).

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA), alla luce degli approfondimenti svolti per le vie brevi, segnala come la Ragioneria generale dello Stato abbia evidenziato alla Commissione Bilancio, nella relazione tecnica trasmessa sul provvedimento, la carenza di copertura finanziaria di una norma recata dall'articolo 9. Chiede quindi di sapere se tale circostanza modifichi la posizione di chiusura del Governo e della maggioranza rispetto alla possibilità di modificare il testo e di rinviarlo al Senato per un'ulteriore lettura.

Il sottosegretario [Carlo DELL'ARINGA](#) ritiene che il parere della Commissione Bilancio, che sarà espresso direttamente all'Assemblea, non pregiudichi i lavori delle Commissioni riunite. Al riguardo, peraltro, considera opportuno tenere conto di qualsiasi tipo di rilievo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato, che tuttavia andrà valutato solo nell'ambito del parere che renderà la stessa Commissione Bilancio. In ogni caso, fa presente che l'interesse prioritario del Governo è quello di accelerare la conversione in legge del decreto-legge in esame.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.42, 1.28, 1.31, 1.40, 1.30, 1.32, 1.36, 1.38 e 1.39.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) ritira i propri emendamenti 1.37, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.41.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 1.43.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 1.44.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.44, Pratavia 1.46 e 1.45, Fedriga 1.47, 1.48, 1.50, 1.49, nonché l'articolo aggiuntivo Fedriga 1.01 e l'emendamento Placido 2.3.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rostellato 2.4, Ciprini 2.5 e Rostellato 2.6: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 2.7, 2.8 e 2.9.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vacca 2.10, Chimienti 2.11, Marzana 2.12 e 2.14: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 2.13 e Busin 2.15.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vacca 2.16: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 3.1, 3.2, 3.8, 3.9 e 3.4.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) ritira i propri emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 3.10, 3.12, 3.11, 3.13 e 3.14.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) ritira i propri emendamenti 3.16, 3.17 e 3.15.

[Titti DI SALVO](#) (SEL) illustra l'emendamento Airaud 3.19, segnalando l'incomprensibilità lessicale del comma di cui l'emendamento propone la soppressione.

Il sottosegretario [Carlo DELL'ARINGA](#) ritiene che non sia necessario sopprimere il comma 1-*bis* dell'articolo 3, il cui significato sarà di certo specificato con successivi atti di tipo amministrativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Airaud 3.19.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Baldassarre 3.20: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 3.21, 3.22, 3.26, 3.25, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 e 4.1.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ciprini 5.3: si intende vi abbiano rinunciato.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 5.7.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 5.7.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Baldassarre 5.2, nonché Ciprini 5.6 e 5.5: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 5.4.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Baldassarre 5.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 5.8 e 5.9.

[Titti DI SALVO](#) (SEL) illustra l'emendamento Airaudo 7.5, osservando come l'obiettivo della proposta emendativa sia quello di impedire un abbassamento delle tutele nelle fattispecie contrattuali flessibili,

Le Commissioni respingono l'emendamento Airaudo 7.5.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tripiedi 7.6 e Ciprini 7.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 7.12.

[Manfred SCHULLIAN](#) (Misto-Min.Ling.) ritira i propri emendamenti 7.8 e 7.9.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rostellato 7.10, Ciprini 7.11, 7.1 e 7.3, Tripiedi 7.4, Baldassarre 7.17 e 7.16, nonché Rostellato 7.2: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Salvo 7-bis.1.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rostellato 8.1 e 9.4: si intende vi abbiano rinunciato.

[Titti DI SALVO](#) (SEL) illustra il proprio emendamento 9.2, osservando come non sia corretto escludere la pubblica amministrazione dall'applicazione di una norma sui contratti di appalto che appare ampiamente condivisibile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Salvo 9.2.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ciprini 9.5: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Salvo 9.3.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Baldassarre 9.6: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Salvo 9.7, Fedriga 9.21 e Nicchi 9.8.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bechis 9.9: si intende vi abbiano rinunciato.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 9.22, facendo notare come esso miri ad impedire la concentrazione nel Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un potere eccessivamente esteso in materia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 9.22.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 9.23.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 9.23 e 9.24, Schullian 9.10, nonché Fedriga 9.25.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bechis 9.11, Baldassarre 9.14 e Rizzetto 9.15: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 9.1, Fratoianni 9.27 e 9.28.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 10.1, rilevando come esso intenda destinare le risorse stanziati ai disoccupati delle regioni del Nord, giudicando prioritario, piuttosto che prevedere un aiuto in favore dei detenuti, sostenere i cittadini che non hanno commesso reati.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 10.1, Guidesi 11.7 e Marcon 11.8.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zolezzi 11.9 e 11.10: si intende vi abbiano rinunciato.

[Filippo BUSIN](#) (LNA) illustra l'emendamento Fedriga 11.20, di cui è cofirmatario.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 11.20, giudicando umiliante per gli stessi territori della Valle del Belice interessati lo stanziamento, previsto dal provvedimento, di risorse per un evento sismico avvenuto oltre 40 anni fa. Fa notare, inoltre, come le risorse stanziati per il FAS siano in gran parte finanziate dal Nord e siano impiegate per il Meridione esclusivamente sulla base di decisione politiche sbagliate. Auspica, quindi, la soppressione di tale norma, che ritiene sia stata introdotta solo per motivi di propaganda elettorale in quei territori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 11.20.

[Filippo BUSIN](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 11.4, riferendosi anche alle finalità del proprio emendamento 11.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 11.4.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Barbanti 11.11 e 11.12: si intende vi abbiano rinunciato.

[Giovanni PAGLIA](#) (SEL) illustra l'emendamento Boccadutri 11.13, di cui è cofirmatario, che consente ai creditori delle pubbliche amministrazioni di cedere il proprio credito, assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 11-*bis* dell'articolo 11, alla Cassa depositi e prestiti, la quale istituisce a tal fine un Fondo.

[Marco CAUSI](#) (PD), *relatore per la VI Commissione*, chiede ai presentatori di ritirare l'emendamento 11.13, il quale pone un tema interessante, ma che non può essere affrontato nei termini indicati dall'emendamento. Rileva, infatti, come, anche alla luce degli approfondimenti svolti in merito a partire dall'esame del decreto-legge n. 35 del 2013, non sia opportuno vincolare la Cassa depositi e prestiti ad acquisire i crediti vantati nei confronti della PA, in quanto ciò comporterebbe la sua inclusione nel perimetro della PA, ai fini del calcolo dell'indebitamento. Pertanto considera preferibile prevedere che tale cessione avvenga mediante convenzioni che il sistema bancario stipulerà volontariamente con la medesima Cassa depositi e prestiti, la quale ha, del resto già pubblicamente espresso la sua disponibilità in tal senso.

[Giovanni PAGLIA](#) (SEL) comprende le argomentazioni svolte dal deputato Causi, ma non ritiene che l'istituzione del Fondo, prevista dall'emendamento 11.13, comporti automaticamente l'inclusione della Cassa depositi e prestiti nel perimetro Pag. 18 della PA. Dichiaro quindi la disponibilità del proprio gruppo ad approfondire tale tematica, qualora sussista la volontà della maggioranza a presentare un ordine del giorno che impegni in termini chiari il Governo su questo punto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boccadutri 11.13.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) chiede alle Presidenze di sospendere la seduta, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, assicura che la seduta sarà sospesa non appena riprenderanno i lavori dell'Assemblea.

[Giovanni PAGLIA](#) (SEL) illustra il proprio emendamento 11.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 11.14.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra l'emendamento Busin 11.5, giudicando inaccettabile permettere alla Campania, con una norma *ad hoc*, di utilizzare le risorse stanziare per scopi di bilancio interno, in relazione all'erogazione di determinati servizi locali di trasporto ferroviario. Manifesta rammarico per il silenzio con il quale simili disposizioni discriminatorie vengano accettate dai gruppi di maggioranza.

[Marco CAUSI](#) (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fedriga, invita ad approfondire maggiormente il contenuto del provvedimento, il quale, al comma 13 dell'articolo 11, si limita a disciplinare l'utilizzo dell'anticipazione già concessa in precedenza alla regione Campania, non utilizzata, alla copertura di parte del piano di rientro del *deficit* relativo al trasporto pubblico locale della medesima Regione. Rileva pertanto come la disposizione non stanzi ulteriori risorse, ricordando come il predetto piano

di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale fosse già previsto dal 2012, ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 11.5.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, anche in relazione alla richiesta in precedenza formulata dal deputato Fedriga, sospende la seduta fino al termine delle votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 18.30, è ripresa alle 19.55.

Le Commissione respingono l'emendamento Lavagno 11.15.

[Filippo BUSIN](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 11.6, il quale intende sostituire le modalità di copertura indicate dal provvedimento a fronte della proroga dell'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Busin 11.6, rilevando come il provvedimento realizzi una sorta di presa in giro nei confronti dei contribuenti, da un lato rinviando l'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento e, dall'altro, incrementando la percentuale degli acconti relativi all'IRPEF ed all'IRE. Evidenzia, a tale riguardo, come le misure tributarie contenute nel provvedimento non risolvono in alcun modo i problemi strutturali dell'economia italiana, proponendo misure di carattere meramente provvisorio che non assicurano alcuna certezza alle imprese e che testimoniano della labilità dell'azione del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 11.6.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cancellieri 11.16: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 11.3, limitatamente alla parte ammissibile.

[Fabio LAVAGNO](#) (SEL) illustra il proprio emendamento 11.18 e l'emendamento Piloizzi 11.17, di cui è cofirmatario, i quali intendono eliminare le disposizioni che prevedono l'introduzione di un'imposta di consumo molto rilevante sulle cosiddette «sigarette elettroniche», in assenza di una normativa generale in materia, sostituendo tale fonte di copertura con un incremento del prelievo erariale unico sui giochi, nonché mediante una revisione delle cosiddette «*tax expenditures*».

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Lavagno 11.18 e Piloizzi 11.17.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) illustra il proprio emendamento 11.1, che intende eliminare l'incremento di imposizione sulle cosiddette «sigarette elettroniche», rilevando come tale settore costituisca uno dei pochi comparti economici che hanno mostrato, in questi anni, una dinamica positiva, consentendo a molte persone che hanno perso la loro occupazione uno sbocco lavorativo. In tale contesto considera fortemente contraddittorio che il Governo e la maggioranza intendano colpire proprio un ambito produttivo che ha consentito di creare nuovi posti di lavoro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 11.1.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schullian 11.19, parzialmente ammissibile: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 11.2.

[Filippo BUSIN](#) (LNA) illustra i propri emendamenti 11-*bis*.2 e 11-*bis*.3.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni gli emendamenti Busin 11-*bis*.2, 11-*bis*.3 e 12.4.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Luigi Gallo 12.1: si intende vi abbiano rinunciato

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni gli emendamenti Lavagno 12.2 e Marcon 12.3.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, nel ricordare che era già stato acquisito, nella scorsa settimana, il parere del Comitato per la legislazione, avverte che sono nel frattempo pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, III, X e XIV, nonché i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni I, VIII, XII e XIII e il parere favorevole con condizioni e osservazioni della VII Commissione. Comunica, infine, che la V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

[Massimiliano FEDRIGA](#) (LNA) constata anzitutto con rammarico come la maggioranza non abbia inteso neanche recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, rendendo vano il loro lavoro e confermando un atteggiamento di assoluta contrarietà a qualsiasi proposta di modifica del testo. Rilevato che su talune parti del decreto sembrerebbero esservi perplessità da parte della Ragioneria generale dello Stato, paventa il rischio che la V Commissione, chiamata domani ad esprimere il parere per l'Assemblea, ignori di rilevare tali elementi di criticità pur di non intralciare il cammino del provvedimento imposto dalla maggioranza: ciò sarebbe grave, a suo avviso, perché significherebbe introdurre nell'ordinamento norme prive di copertura, con effetti lesivi degli equilibri finanziari.

Evidenzia quindi come il suo gruppo abbia comunque tentato di modificare un testo ampiamente migliorabile, ma si sia scontrato con la chiusura totale da parte della maggioranza e del Governo, che ritiene debbano assumersi la responsabilità di quanto sta avvenendo. Pag. 20

Rileva comunque taluni elementi di positività in alcune parti del testo volte ad incidere sulla cosiddetta «riforma Fornero», relativa al mercato del lavoro, laddove si tenta di reintrodurre elementi di flessibilità nell'ambito delle fattispecie contrattuali atipiche, anche se si sarebbe aspettato un maggiore coraggio da parte del Governo, visti i significativi danni prodotti sull'occupazione dalla legge n. 92 del 2012. Ritiene, infatti, demagogico opporsi a qualsiasi forma di flessibilità, battendosi solo per il lavoro stabile, dal momento che l'unica alternativa al lavoro atipico in molti casi sarebbe la disoccupazione.

Si dichiara tuttavia contrario alle altre previsioni del decreto – legge, facendo notare come esso rechi disposizioni discriminatorie che mirano a premiare, con uno stanziamento immeritato di risorse, le regioni che si sono già rese protagoniste di ingenti sprechi, citando al riguardo il caso delle assunzioni sproporzionate di personale nell'ambito delle Guardie forestali in Sicilia e Calabria. Rileva, peraltro, come i fondi FAS siano attribuiti alle regioni del Sud per una mera convenzione politica e normativa, penalizzando le regioni del Nord, che considera invece come le naturali destinatarie di quelle risorse. Ritiene che simili scelte, volte a premiare il Mezzogiorno al di là dei suoi meriti, colpiscano gli stessi cittadini onesti del Sud, che desidererebbero un Meridione efficiente, finalmente liberato da un assistenzialismo gestito da pochi gruppi di potere e fondato su giusti principi di meritocrazia.

Giudica altresì grave che il provvedimento tenda ad escludere dai benefici i giovani in possesso di un'istruzione superiore, esprimendo altresì la propria contrarietà per quelle misure volte a

sostenere il lavoro dei soggetti detenuti.

In conclusione ritiene che la maggioranza, con il suo colpevole silenzio, debba ritenersi corresponsabile della ormai probabile approvazione di misure che contribuiranno a rendere meno sicura la vita dei giovani lavoratori.

[Giorgio AIRAUDO](#) (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, rilevando come esso presenti alcuni rilevanti profili critici, relativi al problema della disoccupazione, non soltanto giovanile, che meritava un più incisivo intervento già in questa sede, alla precarizzazione dei contratti di lavoro, che viene addirittura rafforzata, al contratto di apprendistato, che, pur essendosi rivelato uno strumento utile per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, viene fortemente indebolito.

Sottolinea, quindi, come approvare il decreto-legge nel testo licenziato dal Senato non consenta di creare stabile occupazione, non si aiutino le «buone» imprese, né si prevedano risorse sufficienti ad incentivare l'occupazione, preannunciando che incalzerà il Governo, affinché fornisca risposte, sui temi evidenziati nel corso dell'esame, già a partire dalla discussione in Assemblea prevista per domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Causi e Pizzolante, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.25.

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 5 agosto 2013

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)

ALLEGATO

ALLEGATO

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il periodo di esenzione di cui al comma 1 è ridotto ad un triennio in caso di assunzione con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Per le aziende del settore privato che incrementano nei cinque anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate ad euro 20.000 per ogni lavoratore di età inferiore ai trentacinque anni assunto.

4. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche nelle ipotesi in cui i contratti di lavoro a tempo determinato in essere per i soggetti di età inferiore a trentacinque anni siano trasformati in contratti a tempo indeterminato.

5. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

6. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al medesimo comma 1.

7. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, del presente articolo, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.
Pag. 22

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 10;

b) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulla corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ministro per la coesione territoriale.

10. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

11. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e le Province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo.

1. 1. Fedriga, Busin.

Sostituire i commi 1, 2, 12, 13 e 15 con i seguenti:

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 35 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui al comma 12 e al comma 16, queste ultime solo per quanto riguarda gli incentivi per i giovani di età fino ai 29 anni, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

1) per i giovani fino a 29 anni:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni Abruzzo,

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 Pag. 23 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;

b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali;

2) per i giovani di età compresa tra i 30 ed i 35 anni nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2013, 750 milioni di euro per l'anno 2014, 750 milioni di euro per l'anno 2015 e 450 milioni di euro per l'anno 2016.

12-bis. Agli oneri di cui al comma 12, si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.

12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

13. Le risorse di cui ai commi 12 e 12-ter sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo per i giovani fino a 29 anni di età.

1. 2. Di Salvo, Airaud, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, sopprimere le parole: di giovani fino a 29 anni di età.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

1. 3. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1, dopo le parole: giovani *inserire le seguenti:* cittadini italiani ovvero comunitari residenti sul territorio nazionale da almeno cinque anni.

1. 4. Fedriga, Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a 29 *con le seguenti:* fino a 35.

1. 6. Fedriga, Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a 29 *con le seguenti:* fino a 32.

1. 5. Fedriga, Busin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Conseguentemente:

al comma 12, alla lettera a) dopo le parole: per quanto occorra, della Commissione europea *aggiungere le seguenti:*, nonché, per le stesse Regioni, nella misura di ulteriori 100 milioni per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.;

alla lettera b) dopo le parole: di riparto dei Fondi strutturali, *aggiungere le seguenti:* nonché per le stesse restanti Regioni, nella misura di ulteriori di 50 milioni di euro per l'anno 2013, 100 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.;

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Agli oneri di cui al comma 12, oltre che con le risorse indicate nel medesimo comma, si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.

12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 7. Airaudò, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano iscritti al Centro per l'impiego.

1. 8. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 2, sostituire le parole: tra i 18 ed i 29 *con le seguenti:* tra i 18 ed i 35.

1. 10. Fedriga, Busin.

Al comma 2, sostituire le parole: tra i 18 ed i 29 *con le seguenti:* tra i 18 ed i 32.

1. 9. Fedriga, Busin.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

1. 12. Fedriga, Busin.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: sei mesi *aggiungere le seguenti:* che risultino iscritti presso i Centri per l'impiego.

1. 11. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*1. 13. Busin.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*1. 14. Fedriga, Busin.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non iscritti ad alcun corso di studio.

1. 15. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno dalla conversione del presente decreto.

1. 16. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non oltre il 30 giugno 2015.

1. 17. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 4, sostituire le parole: è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali *con le seguenti:* è rappresentato da una riduzione dell'aliquota posta a carico del datore di lavoro nella misura del 10 per cento.

1. 18. Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Baldassarre.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 mesi *con le seguenti:* 48 mesi *e le parole* seicentocinquanta *con le seguenti:* cinquecento.

1. 19. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nel caso di assunzione di almeno due lavoratori, entro l'anno solare a far data dall'entrata in vigore della presente legge, per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la seconda assunzione vengono mantenuti.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1. 20. Rizzetto, Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 23. Fedriga, Busin.

Al comma 5 sostituire, la parola un mese con la seguente trenta giorni.

1. 22. Rostellato, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Bechis, Ciprini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Pag. 26 legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro.

1. 24. Barbanti, Cancellieri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco.

All'articolo 1 sostituire, il comma 9 con il seguente: 9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps con propria circolare disciplina le modalità attuative del presente incentivo e adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di:

a) ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso;

b) assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1.

1. 25. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini.

Al comma 9, sostituire le parole entro 60 giorni con le seguenti: entro 30 giorni.

1. 26. Rostellato, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Bechis, Ciprini.

Al comma 10, sopprimere le parole: Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre in 30 giugno 2015.

1. 27. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 12, lettera a), sopprimere le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: per le restanti regioni.

1. 42. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale.

1. 28. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* del Settentrione.

1. 31. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con la seguente:* settentrionali.

1. 40. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* del Nord.

1. 30. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* Lombardia, Veneto, Piemonte, Pag. 27 Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria.

1. 32. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per i territori della Macroregione Padano Alpina.

1. 29. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte.

1. 36. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia e Piemonte.

1. 38. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Piemonte e Veneto.

1. 39. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia e Veneto.

1. 37. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per la regione Lombardia.

1. 33. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per la regione Veneto.

1. 34. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per la regione Piemonte.

1. 35. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

1. 41. Fedriga, Busin.

Al comma 12, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria, a valere sulla corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1. 43. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: per le restanti regioni inserire le seguenti: e le province di Trento e Bolzano.

1. 44. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: ripartiti tra le Regioni con le seguenti: ripartiti secondo il principio della premialità tra le Regioni più virtuose.

1. 46. Prativiera, Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: ripartiti inserire le seguenti: secondo il principio della premialità e virtuosità.

1. 45. Prativiera, Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a fame espressa dichiarazione entro il 30 dicembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. 47. Fedriga, Busin.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione tra le Regioni avviene proporzionalmente, tenendo conto per ogni Regione dell'incremento percentuale del tasso di disoccupazione negli ultimi cinque anni rispetto alla percentuale di disoccupazione rilevata dall'Istat nell'anno 2007.

1. 48. Fedriga, Busin.

Al comma 22-bis, sopprimere le parole: ai sensi.

1. 50. Fedriga, Busin.

Al comma 22-bis, sostituire le parole: ai sensi di cui al con le seguenti: ai sensi del.

1. 49. Fedriga, Busin.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 2 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al presente articolo e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo, comunica per scritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un Pag. 29 delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al presente articolo la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

7. La retribuzione di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

- a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;
- b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;
- c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

11. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati.

1. 01. Fedriga, Busin.

ART. 2

Al comma 2, sopprimere le parole da: nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo fino alla fine del periodo e sopprimere il comma 3.

2. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo, Paglia, Ragosta, Lavagno.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

2. 4. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) gli artigiani regolarmente iscritti presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. 5. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 3, sopprimere le parole: Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

2. 6. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: ventinove con la seguente: trentacinque.

2. 7. Fedriga, Busin.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: ventinove con la seguente: trentadue.

2. 8. Fedriga, Busin.

Al comma 10, dopo le parole: corsi di laurea inserire le seguenti: di laurea magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nonché master o corsi di dottorato.

2. 9. Fedriga, Busin.

Al comma 11 dopo la parola: CRUI inserire le seguenti: e il CNSU.

2. 10. Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Al comma 11, sopprimere le parole: su base premiale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in maniera proporzionale, in base al numero complessivo dei crediti formativi universitari per attività di tirocinio curriculare previsti nei piani di studi delle Università.

2. 11. Chimienti, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Al comma 12, sopprimere le parole: di premialità.

2. 12. Marzana, D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea.

2. 14. Marzana, D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Pag. 31

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: benefici o facilitazioni non monetari con le seguenti: vitto e alloggio gratuiti.

2. 13. Fedriga, Busin.

Al comma 14, dopo le parole: istituti professionali, aggiungere le seguenti: nonché dei licei artistici, musicali e linguistici,.

2. 15. Busin.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'articolo 11 del decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

2. 16. Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis. – 1. Le risorse di cui al soppresso articolo 3 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).

3. 1. Fedriga, Busin.

Sopprimerlo.

3. 2. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno.

3. 8. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.

3. 9. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nei territori della Macroregione Padano-Alpina.

3. 3. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria.

3. 4. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. 5. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte.

3. 6. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nel Settentrione.

3. 7. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: non studiano.

3. 10. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.

3. 12. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 29 con la seguente: 32.

3. 11. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno con le seguenti: sul territorio nazionale da almeno cinque anni.

3. 13. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nelle Regioni del Mezzogiorno con le seguenti: nella Macroregione Padano-Alpina.

3. 18. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: del Settentrione.

3. 14. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria.

3. 16. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte e/o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. 17. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte.

3. 15. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 1-bis.

3. 19. Airaudo, Placido, Di Salvo, Lavagno, Paglia, Ragosta.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

3. 20. Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato.

Sopprimere il comma 2.

3. 21. Fedriga, Busin.

Al comma 2, sopprimere le parole: tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno.

3. 22. Fedriga, Busin.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai territori delle regioni del Mezzogiorno.

3. 26. Fedriga, Busin.

Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: della Macroregione padano-alpina.

3. 23. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: della Macroregione del Settentrione.

3. 24. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: delle regioni del Nord.

3. 25. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 3.

3. 27. Fedriga, Busin.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e il Ministero per la coesione territoriale.

3. 28. Fedriga, Busin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito con le seguenti: alla popolazione residente.

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

3. 29. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 4.

3. 30. Fedriga, Busin.

Al comma 5, sopprimere le parole: anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

3. 31. Fedriga, Busin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile).

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle

attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia Pag. 34e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge.

3. 01. Placido, Di Salvo, Airaud, Lavagno, Paglia, Ragosta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile).

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;
- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. 02. Di Salvo, Airaud, Placido, Lavagna, Paglia, Ragosta.
(*Inammissibile*)

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: dei programmi aggiungere le seguenti: in relazione alla rimodulazione delle risorse.

4. 1. Fedriga, Busin.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Misure per l'attuazione della “Garanzia per i Giovani” e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga”).

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” (*Youth Guarantee*), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti “in deroga” alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.

2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.

3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.

4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

h) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal

Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al Pag. 36 comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. 3. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

Al comma 1, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

5. 7. Fedriga, Busin.

Al comma 2, lettera i-bis), dopo le parole: l'impiego inserire le seguenti: senza pregiudicarne la funzionalità.

5. 2. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 2, lettera i-bis), sopprimere le parole: dei centri per l'impiego di Italia Lavoro spa o.

5. 6. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

Al comma 2, lettera i-bis), dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiungere le seguenti: la struttura di missione opera in sinergia e coordinamento con i centri per l'impiego.

5. 5. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

Al comma 3, sopprimere le parole: ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

5. 4. Fedriga, Busin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 che si recano in missione spetta:

a) il rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio, per i viaggi in treno è rimborsato esclusivamente l'importo del biglietto ferroviario di seconda classe;

b) il rimborso del vagone letto o cuccetta esclusivamente di seconda classe;

c) il rimborso del biglietto aereo in classe economica o, per le tratte di durata superiore alle 8 ore di volo, in classe affari;

d) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico; a tal fine, il costo dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento;

- e) il rimborso per la spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione Pag. 37 del relativo scontrino, qualora non sia in dotazione o non sia utilizzata la tessera autostradale;
- f) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;
- g) il rimborso delle spese di vitto per un importo fino a euro 30 per un pasto al giorno ed euro 60 per due pasti al giorno e di alloggio in albergo di categoria fino a 4 stelle non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.
- 5. 1.** Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Sopprimere il comma 4-bis.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

4-bis.1. Le risorse di cui al soppresso comma 4-bis sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).

5. 8. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 4-ter.

5. 9. Fedriga, Busin.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. I corsi regolarmente autorizzati ed i diplomi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie aggettivate come ausiliarie.

5. 01. Micillo, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.
(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5, lettera a), n. 2.

7. 5. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Sopprimere il comma 1.

7. 6. Tripiedi, Cominardi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

7. 7. Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

Al comma 1, capoverso b), dopo le parole: sul piano nazionale, aggiungere le seguenti: e/o territoriale.

7. 12. Fedriga, Busin.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) l'articolo 24, comma 4, lettera a), è soppresso.

7. 8. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la lettera:

a-bis) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto in seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma non trovano applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo

precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»

7. 10. Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini.

Al comma 2, sopprimere le lettere c), c-bis), d), e).

7. 11. Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Baldassarre.

Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

7. 1. Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7. 3. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis). All'articolo 70, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di carattere stagionale effettuate» sono inserite le seguenti: «da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria».

7. 9. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma sostituire la lettera f), con la seguente:

f) all'articolo 72, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo netto spettante al lavoratore non può essere inferiore all'importo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1».

7. 4. Tripiedi, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Bechis.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
- 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
- 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
- 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di

dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

7. 13. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui al Capo III della legge n. 92 del 2012 ai dipendenti pubblici.

7. 14. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge Pag. 3928 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

«ART. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro).

1. Ferma restando l'esperimento delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore».

4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore»;

b) al comma 2 le parole: «per motivo oggettivo» sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

4-quater. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola «oggettivo» è abrogata.

4-quinquies. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni».

4-sexies. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola «soggettivo» è abrogata.

7. 15. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Bechis.

(Inammissibile)

Al comma 5, alla lettera b), dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e della mini aspi di cui al comma 20.

7. 17. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 5, alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta *con la seguente:* cento.

7. 16. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 5, lettera d), al numero 1) le parole: e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile *sono soppresse.*

7. 2. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

ART. 7-bis.

Al comma 2, dopo le parole: mediante contratti di apprendistato *aggiungere le seguenti:*, unicamente laddove l'attività lavorativa per la quale si viene assunti è stata svolta per un periodo inferiore a 12 mesi, presumendosi in tal caso il bisogno di un ulteriore tempo di formazione e professionalizzazione.

7-bis. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

ART. 8.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: È in ogni caso autorizzato l'accesso alla banca dati da parte di soggetti di cui all'articolo 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. 1. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro Spa).

1. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro Spa, costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.

8. 01. Cominardi, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Bechis.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai compensi *aggiungere le seguenti:* per lavoro a progetto.

9. 4. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

9. 5. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati

nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto Pag. 42 in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

9. 3. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Sopprimere il comma 2.

9. 6. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Sopprimere il comma 3.

9. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

9. 21. Fedriga, Busin.

Al comma 4-ter, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. 8. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le ipotesi in cui i lavoratori percepiscano indennità patrimoniali dai vari istituti.

9. 9. Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

9. 22. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 8-bis.

9. 23. Fedriga, Busin.

Al comma 10, sopprimere i capoversi 11-bis e 11-ter.

9. 24. Fedriga, Busin.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.

9. 10. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sopprimere i commi 10-bis e 10-ter.

9. 25. Fedriga, Busin.

Al comma 11, capoverso 3-ter, sostituire le parole: 50 per cento, *con le seguenti:* 40 per cento.

9. 11. Bechis, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, che hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della Direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993».

9. 12. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,» sono sostituite dalle seguenti: «entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti;»

b) al comma 2-bis, le parole: «fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente,» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente».

9. 13. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9. 14. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Bechis.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

9. 15. Rizzetto, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Baldassarre, Tripiedi, Bechis.

Al comma 16, lettera c), dopo le parole: laurea magistrale aggiungere le seguenti: laurea magistrale a ciclo unico, diploma di laurea.

9. 1. Fedriga, Busin.

Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate dal pagamento delle spese di registrazione dei programmi per elaboratore.

9. 17. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Bechis.
(Inammissibile)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. È riservata una quota del 5 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, con particolare riguardo alle ex-caserme e strutture dell'esercito abbandonate, da destinare a progetti

di sviluppo di *start-up innovative* di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da destinare a progetti di sviluppo di «incubatori certificati» di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. 18. Rizzetto, Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo di lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza Unificata.

9. 19. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria;

b) all'articolo 37:

1) al comma 2 è aggiunto infine, il seguente periodo: «Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali»;

2) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato».

9. 26. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Al comma 16-quinquies, capoverso comma 188, dopo le parole: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), aggiungere le seguenti: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), *e dopo le parole: contratti di collaborazione coordinata e continuativa aggiungere la seguente:* anche.

9. 27. Fratoianni, Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaud, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Al comma 16-quinquies, capoverso comma 188, dopo le parole: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), aggiungere le seguenti: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),.

9. 28. Fratoianni, Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaud, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-septies. All'articolo 114, comma 5-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «societaria degli enti locali» al quarto periodo, è aggiunto il seguente periodo «A seguito dell'adozione della forma giuridica dell'azienda speciale, il rapporto di lavoro del personale dipendente continua con l'azienda speciale e il lavoratore conserva tutti i diritti e la medesima posizione economica, giuridica e previdenziale.».

9. 29. Micillo, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassare, Bechis.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Analisi dei flussi migratori).

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

9. 01. Busin.

(Inammissibile)

ART. 10.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7.1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste

dall'ordinamento nonché più genericamente di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti e relativa classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari derivanti.

10. 2. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Bechis, Tripiedi.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 7-bis.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

11-ter.1. Le risorse di cui al soppresso comma 7-bis sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).

10. 1. Fedriga, Busin.

ART. 11.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1° ottobre 2013 con le parole: 31 dicembre 2013.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11. 7. Guidesi.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro e le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

g-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. 8. Marcon, Piazzoni, Melilla, Di Salvo, Airaud, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i soggetti affidatari della gestione del ciclo dei rifiuti, in raccordo con le regioni e i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare, a quantificare e a mettere in sicurezza la presenza di macerie a terra miste ad amianto e programmare e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati, e per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico

dei medesimi comuni.

11. 9. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, i presidenti delle regioni interessate in qualità di Commissari delegati in concerto con i comuni interessati dalle calamità naturali, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento e, se possibile, il trattamento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9 e ad indicare un preciso limite temporale alle attività di smaltimento e, se possibile, di trattamento di materiale contenente amianto.

11. 10. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

Sopprimere il comma 11-ter.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

11-ter.1. Le risorse di cui al soppresso comma 11-ter sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).

11. 20. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 11-ter.

11. 4. Busin.

Al comma 11-ter, inserire, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è altresì autorizzato a provvedere per l'anno 2014, alla bonifica dell'ex area Pertusola nella provincia di Crotone, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.

Conseguentemente:

All'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: 202 milioni con le seguenti: 207 milioni.

11. 11. Barbanti.

Dopo il comma 11-quinques, aggiungere il seguente:

11-quinques.1. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 4883, esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro.

11. 12. Barbanti, Cancellieri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco.

Sostituire il comma 12-quinquies, con il seguente:

12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-bis ad una banca, ad un intermediario finanziario o alla Cassa depositi e prestiti che istituisce un proprio Fondo a tale scopo, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. La Cassa depositi e prestiti con apposita convenzione con le Poste Spa può aprire sportelli territoriali per i rapporti con i creditori delle pubbliche amministrazioni. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca, un intermediario finanziario o la Cassa depositi e prestiti, la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario.

11. 13. Boccadutri, Paglia, Ragosta, Lavagno, Airaud, Di Salvo, Placido, Marcon, Melilla.

Al comma 12-quinquies, sostituire le parole: I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato *con le seguenti:* I soggetti creditori possono cedere *pro soluto* il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato.

11. 14. Paglia, Ragosta, Lavagno, Airaud, Di Salvo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 13.

11. 5. Busin.

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare a favore delle medesime fondazioni la somma pari a 181.984.000 euro, a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

17-bis. La dotazione del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi Pag. 49da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11. 15. Lavagno, Fratoianni, Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaud, Placido, Paglia, Ragosta.

Sopprimere i commi 18, 19 e 20

Conseguentemente, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11. 6. Busin.

Sostituire i commi 18, 19 e 20 con i seguenti:

18. Dopo il comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni effettuate entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, indica le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.».

19. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

«alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15,6 per cento;
alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 14,6 per cento;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,6 per cento;
alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento;
alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11 per cento».

20. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 100 milioni di euro.

11. 16. Cancellieri, Villarosa, Barbanti, Pesco, Pisano, Ruocco, Chimienti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2014:

a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);Pag. 50

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta.

11. 3. Busin.

(Inammissibile, limitatamente alla lettera c))

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

23-bis. Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da

intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11. 18. Lavagno, Paglia, Piloizzi, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede aggiungendo all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera c) la seguente:

c-bis) quanto a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede riducendo i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 117 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

11. 17. Piloizzi, Paglia, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Paglia, Ragosta, Lavagno.

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

22-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione soppressiva del comma 22, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. 1. Fedriga.

Al comma 22, capoverso: «ART. 62-quater», comma 1, sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2014.

Conseguentemente:

a) allo stesso capoverso: «ART. 62-quater», comma 4, sopprimere le parole: «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

b) allo stesso capoverso: «ART. 62-quater», comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. II, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

c) al comma 23, capoverso: 10-bis, alinea, è premesso il seguente periodo: Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori»;

d) dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:

« 23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza, di cui al comma 22 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27

dicembre 2006, n. 296.».

11. 19. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

**(Inammissibile, limitatamente
al comma 23-ter)**

Al comma 22, sostituire le parole: A decorrere dal 10 gennaio 2014 con le parole: A decorrere dal 1° luglio 2014.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

22-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 22, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. 2. Fedriga.

ART. 11-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 Con le seguenti: l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013.

11-bis. 2. Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 10 per cento per l'anno 2014.

11-bis. 3. Busin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, è aggiunto il seguente comma:

7. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, al termine del periodo dopo le parole: «patto di stabilità interno» è aggiunto il seguente periodo: «il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto».

11-bis. 1. Guidesi.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d) sostituire le parole 84,9 con le parole: 149,9; le parole: 202 con le parole: 286,6 e dopo le parole: per l'anno 2014 aggiungere le parole: e 78 milioni di euro per l'anno 2015.

12. 4. Busin.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: 77 milioni con le seguenti: 84,6 milioni.

12. 1. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, Barbanti, Cancellieri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco, Chimienti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 259,15 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,15 milioni di euro per l'anno 2015, e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: 150 milioni e 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e 70 milioni.

12. 2. Lavagno, Ragosta, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 91,05 milioni e le parole: 259,15 milioni con le seguenti: 93 milioni e 269,15 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g-bis).

12. 3. Marcon, Piazzoni, Di Salvo, Airaudo.

